**LEGGE 12 dicembre 2016, n. 238**

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione

e del commercio del vino. (16G00251)

(GU n.302 del 28-12-2016)

Vigente al: 12-1-2017

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Titolo I   
  
 DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Capo I   
  
 SALVAGUARDIA DEL VINO E DEI TERRITORI VITICOLI

Art. 1

Patrimonio culturale nazionale

1. Il vino, prodotto della vite, la vite e i territori viticoli,

quali frutto del lavoro, dell'insieme delle competenze, delle

conoscenze, delle pratiche e delle tradizioni, costituiscono un

patrimonio culturale nazionale da tutelare e valorizzare negli

aspetti di sostenibilita' sociale, economica, produttiva, ambientale

e culturale.

Capo II   
  
 DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2

Ambito di applicazione

1. La presente legge reca le norme nazionali per la produzione, la

commercializzazione, le denominazioni di origine, le indicazioni

geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la

presentazione, la gestione, i controlli e il sistema sanzionatorio

dei prodotti vitivinicoli di cui ai regolamenti (UE) n. 1308/2013 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e n.

1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre

2013 nonche' al regolamento delegato (UE) 2016/1149 della

Commissione, del 15 aprile 2016, e al regolamento di esecuzione (UE)

2016/1150 della Commmissione, del 15 aprile 2016. La presente legge

reca altresi' le norme nazionali per la produzione e la

commercializzazione degli aceti ottenuti da materie prime diverse dal

vino, per la tenuta dei registri di carico e scarico da parte di

talune categorie di operatori del settore delle sostanze zuccherine e

per il sistema sanzionatorio dei prodotti vitivinicoli aromatizzati

di cui al regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 26 febbraio 2014, nonche' delle bevande spiritose di

cui al regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 15 gennaio 2008.

Art. 3

Definizioni

1. Ferme restando le definizioni previste dalla vigente normativa

dell'Unione europea per il settore vitivinicolo, ai fini della

presente legge si applicano le seguenti definizioni:

a) per «Ministero» e «Ministro» si intendono rispettivamente il

Ministero e il Ministro delle politiche agricole alimentari e

forestali;

b) per «regioni» si intendono le regioni e le province autonome

di Trento e di Bolzano;

c) con le sigle «DOP» e «IGP» si intendono le espressioni

«denominazione di origine protetta» e «indicazione geografica

protetta», anche al plurale, come previste dal regolamento (UE) n.

1308/2013 per i prodotti vitivinicoli;

d) con le sigle «DOCG» e «DOC» si intendono le menzioni

specifiche tradizionali «denominazione di origine controllata e

garantita» e «denominazione di origine controllata» utilizzate

dall'Italia per i prodotti vitivinicoli a DOP;

e) con la sigla «DO» si intendono in maniera unitaria le sigle

«DOCG» e «DOC»;

f) con la sigla «IGT» si intende la menzione specifica

tradizionale «indicazione geografica tipica» utilizzata dall'Italia

per i prodotti vitivinicoli a IGP; con la sigla «IG» si intende

l'espressione «indicazione geografica», comprensiva delle sigle IGT e

IGP;

g) per «SIAN» si intende il sistema informativo agricolo

nazionale, di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194;

h) per «schedario viticolo» si intende lo strumento previsto

dall'articolo 145 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dal regolamento

(CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, parte

integrante del SIAN nonche' del Sistema integrato di gestione e

controllo (SIGC) e dotato di un sistema di identificazione geografica

(GIS), contenente informazioni aggiornate sul potenziale produttivo;

i) con la sigla «ICQRF» si intende il Dipartimento

dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione

frodi dei prodotti agro-alimentari del Ministero;

l) per «ufficio territoriale» si intende l'ufficio territoriale

dell'ICQRF competente per il luogo ove ha sede lo stabilimento o il

deposito dell'operatore obbligato o interessato, salvo ove altrimenti

specificato;

m) per «registro nazionale delle varieta' di viti» si intende il

registro istituito con il decreto del Presidente della Repubblica 24

dicembre 1969, n. 1164;

n) per «prodotti vitivinicoli» si intendono i prodotti indicati

nell'allegato I, parte XII, al regolamento (UE) n. 1308/2013 e quelli

elencati all'articolo 11 della presente legge, salvo ove altrimenti

specificato;

o) per «fascicolo aziendale» si intende il fascicolo costituito

ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 1º dicembre 1999, n. 503;

p) per «prodotti vitivinicoli aromatizzati» si intendono i

prodotti definiti dall'articolo 3 del regolamento (UE) n. 251/2014.

Titolo II   
  
 NORME DI PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE   
  
 Capo I   
  
 NORME GENERALI

Art. 4

Norme generali

1. Per la produzione e la commercializzazione dei prodotti

vitivinicoli sono direttamente applicabili le specifiche disposizioni

stabilite dalla normativa dell'Unione europea e le disposizioni

nazionali della presente legge e dei relativi decreti attuativi del

Ministro emanati ai sensi della medesima legge.

Capo II   
  
 VITICOLTURA E POTENZIALE PRODUTTIVO

Art. 5

Varieta' utilizzabili per la produzione dei prodotti vitivinicoli di

cui all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013

1. Possono essere impiantate, reimpiantate o innestate per la

produzione dei prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte

II, del regolamento (UE) n. 1308/2013 soltanto le varieta' di uva da

vino iscritte nel registro nazionale delle varieta' di viti e

classificate per le relative aree amministrative come varieta' idonee

alla coltivazione o come varieta' in osservazione, escluse le viti

utilizzate a scopo di ricerca e sperimentazione e di conservazione in

situ del patrimonio genetico autoctono, sulla base dei criteri

stabiliti con decreto del Ministro, previa intesa in sede di

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Dalle superfici piantate devono essere estirpate le varieta' di

viti per la produzione dei prodotti di cui al comma 1 non menzionate

nella suddetta classificazione. Sono escluse le superfici non

eccedenti i 1.000 metri quadrati la cui produzione e' destinata

interamente al consumo familiare dei viticoltori.

Art. 6

Vitigno autoctono italiano

1. Per «vitigno autoctono italiano» o «vitigno italico» si intende

il vitigno appartenente alla specie Vitis vinifera, di cui e'

dimostrata l'origine esclusiva in Italia e la cui presenza e'

rilevata in aree geografiche delimitate del territorio nazionale.

2. L'uso della dicitura «vitigno autoctono italiano» e dei suoi

sinonimi e' limitato all'etichettatura e alla presentazione di

specifici vini a DOCG, DOC e IGT, nell'ambito dei relativi

disciplinari di produzione.

3. Con il decreto di cui all'articolo 5, comma 1, sono definite le

procedure, le condizioni e le caratteristiche per il riconoscimento

dei vitigni di cui al comma 1 del presente articolo e la relativa

annotazione nel registro nazionale delle varieta' di viti.

Art. 7

Salvaguardia dei vigneti eroici o storici

1. Lo Stato promuove interventi di ripristino, recupero,

manutenzione e salvaguardia dei vigneti delle aree soggette a rischio

di dissesto idrogeologico o aventi particolare pregio paesaggistico,

storico e ambientale, di seguito denominati «vigneti eroici o

storici».

2. I vigneti di cui al comma 1 sono situati in aree vocate alla

coltivazione della vite nelle quali le particolari condizioni

ambientali e climatiche conferiscono al prodotto caratteristiche

uniche, in quanto strettamente connesse alle peculiarita' del

territorio d'origine.

3. Il Ministro, con proprio decreto, emanato entro un anno dalla

data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il

Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e con il

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,

previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e

previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere

entro trenta giorni dalla data di assegnazione del relativo schema,

stabilisce i criteri per:

a) individuare i territori nei quali sono situati i vigneti di

cui al comma 1;

b) definire le tipologie degli interventi eventualmente

finanziabili attraverso contributi, compatibilmente con la

programmazione finanziaria e con l'ordine di priorita' di cui alla

lettera d), nonche' i potenziali beneficiari con l'indicazione di

eventuali criteri di priorita'; il decreto puo' definire gli

interventi ammessi a beneficiare dei predetti contributi,

individuando prioritariamente quali tecniche sostenibili legate

all'agricoltura tradizionale, di produzione integrata, secondo le

linee guida nazionali sulla produzione integrata (LGNPI) o del

sistema di qualita' nazionale di produzione integrata (SQNPI), o di

produzione biologica devono essere impiegate nel rispetto degli

elementi strutturali del paesaggio e con tecniche e materiali

adeguati al mantenimento delle caratteristiche di tipicita' e

tradizione delle identita' locali;

c) individuare i proprietari o i conduttori, a qualsiasi titolo,

dei vigneti di cui al comma 1;

d) individuare l'ordine di priorita' che il Ministero o le

regioni possono adottare nei provvedimenti attuativi di

programmazione delle risorse finanziarie destinate a legislazione

vigente al settore vitivinicolo, nell'ambito del programma nazionale

di sostegno al settore vitivinicolo adottato ai sensi del regolamento

(CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, e successive

modificazioni;

e) affidare alle regioni i controlli degli interventi per i quali

sono stati erogati i contributi di cui alla lettera b), affinche'

provvedano allo svolgimento dei controlli medesimi sulla base di

linee guida concordate con il Ministero.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo

non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 8

Schedario viticolo e inventario del potenziale produttivo

1. Il Ministero istituisce uno schedario viticolo contenente

informazioni aggiornate sul potenziale produttivo viticolo, ai sensi

del regolamento (UE) n. 1308/2013.

2. Ogni unita' vitata idonea alla produzione di uva da vino deve

essere iscritta nello schedario viticolo.

3. Sulla base dello schedario viticolo, entro il 1º marzo di ogni

anno l'amministrazione competente presenta alla Commissione europea

un inventario aggiornato del potenziale produttivo.

4. Lo schedario viticolo e' gestito dalle regioni secondo modalita'

concordate nell'ambito dei servizi del SIAN sulla base dei dati

riferiti al fascicolo aziendale.

5. Ai vigneti iscritti nello schedario viticolo e' attribuita

l'idoneita' alla produzione di uve atte a dare vini a DOCG, DOC e

IGT, sulla base degli elementi tecnici delle unita' vitate, fatte

salve le disposizioni dell'articolo 39, comma 3. I dati presenti

nello schedario viticolo, validati dalle regioni, non possono essere

oggetto di modifica grafica o alfanumerica, salvi i casi di errore

evidente o colpa grave. Le regioni, in base ai disciplinari di

produzione, individuano la modalita' di attribuzione dell'idoneita',

anche in via provvisoria.

6. Le regioni rendono disponibili i dati dello schedario agli

organi preposti ai controlli, compresi altri enti e organismi

autorizzati preposti alla gestione e al controllo delle rispettive

DOCG, DOC e IGT, nonche' ai consorzi di tutela riconosciuti ai sensi

dell'articolo 41 in riferimento alle singole denominazioni di

competenza.

7. Il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui

alla parte II, titolo I, capo III, del regolamento (UE) n. 1308/2013

e' gestito nell'ambito dei servizi del SIAN.

8. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e gli

organismi pagatori regionali, d'intesa con le regioni, adeguano le

procedure di gestione e controllo, nonche' quelle di periodico

aggiornamento degli usi del suolo nell'ambito del GIS, affinche' i

dati relativi alle superfici vitate non siano compromessi. Eventuali

modifiche allo schedario viticolo effettuate dall'amministrazione e

non espressamente richieste dal produttore, pur senza effetto su

pagamenti o sanzioni, devono essere a questo notificate entro il 31

luglio di ogni anno con effetto per la campagna vitivinicola

successiva, anche al fine del corretto aggiornamento dei massimali di

produzione delle uve atte a dare vini a DOCG, DOC e IGT.

9. Con decreto del Ministro, sentita la Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e

di Bolzano, sono determinati i criteri per la verifica dell'idoneita'

tecnico-produttiva dei vigneti ai fini dell'iscrizione nello

schedario per le relative DO e IG e le procedure informatiche per la

gestione del sistema di autorizzazioni, prevedendo semplificazioni e

automatismi in caso di reimpianto, nonche' per la gestione dei dati

contenuti nello schedario anche ai fini della rivendicazione

produttiva.

10. La resa massima di uva per ettaro delle unita' vitate iscritte

nello schedario viticolo diverse da quelle rivendicate per produrre

vini a DOP e IGP e' pari o inferiore a 50 tonnellate.

Capo III   
  
 PRODUZIONE E PRATICHE ENOLOGICHE

Art. 9

Planimetria dei locali

1. Ai fini della presente legge si intendono per cantine o

stabilimenti enologici i locali e le relative pertinenze destinati

alla produzione o alla detenzione dei prodotti del settore

vitivinicolo, definiti dalla vigente normativa dell'Unione europea,

nonche' dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, ad eccezione delle

distillerie, degli acetifici e degli stabilimenti in cui tali

prodotti sono detenuti per essere utilizzati come ingredienti nella

preparazione di altri prodotti alimentari e dei depositi di soli

prodotti confezionati non annessi ne' intercomunicanti con cantine o

stabilimenti enologici, anche attraverso cortili, a qualunque uso

destinati.

2. I titolari di cantine o stabilimenti enologici di capacita'

complessiva superiore a 100 ettolitri, esentati dall'obbligo di

presentare la planimetria dei locali all'Agenzia delle dogane e dei

monopoli, trasmettono all'ufficio territoriale la planimetria dei

locali dello stabilimento e delle relative pertinenze, nella quale

deve essere specificata l'ubicazione dei singoli recipienti di

capacita' superiore a 10 ettolitri.

3. La planimetria e' corredata di una legenda riportante, per ogni

recipiente di capacita' superiore a 10 ettolitri, il codice

alfanumerico identificativo e la capacita'.

4. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli mette a disposizione degli

uffici territoriali le planimetrie presentate dai soggetti obbligati

nonche' le successive variazioni, anche con modalita' telematiche.

5. Qualsiasi successiva variazione riguardante la capacita'

complessiva dichiarata ai sensi del comma 2, come l'installazione o

l'eliminazione di vasi vinari o cambi di destinazione d'uso, e'

comunicata all'ufficio territoriale.

6. Lo spostamento dei recipienti nell'ambito dello stesso

fabbricato e' sempre consentito senza obbligo di comunicazione.

Art. 10

Determinazione del periodo vendemmiale e delle fermentazioni.

Autorizzazione all'arricchimento

1. Il periodo entro il quale e' consentito raccogliere le uve ed

effettuare le fermentazioni e le rifermentazioni dei prodotti

vitivinicoli e' fissato dal 1º agosto al 31 dicembre di ogni anno.

2. Con proprio provvedimento, qualora le condizioni climatiche lo

richiedano, le regioni, ai sensi della vigente normativa dell'Unione

europea, autorizzano annualmente l'aumento del titolo alcolometrico

volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto

parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del

vino, destinati alla produzione di vini con o senza IGP e DOP,

nonche' delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei vini

spumanti di qualita' e dei vini spumanti di qualita' del tipo

aromatico, con o senza IGP o DOP.

3. Fatte salve le diverse disposizioni degli specifici disciplinari

DOP e IGP, la fermentazione e la rifermentazione di un mosto, di un

mosto parzialmente fermentato e di un vino nuovo ancora in

fermentazione non sono consentite in un periodo successivo a quello

stabilito al comma 1. Le fermentazioni e rifermentazioni

eventualmente consentite dagli specifici disciplinari DOP e IGP sono

immediatamente comunicate all'ufficio territoriale.

4. Sono consentite, senza obbligo di comunicazione, al di fuori del

periodo stabilito al comma 1, qualsiasi fermentazione o

rifermentazione effettuata in bottiglia o in autoclave per la

preparazione dei vini spumanti, dei vini frizzanti, del mosto di uve

parzialmente fermentato con una sovrappressione superiore a 1 bar e

dei vini con la menzione tradizionale «vivace», quelle che si

verificano spontaneamente nei vini imbottigliati, nonche' quelle

destinate alla produzione di particolari vini, ivi compresi i vini

passiti e i vini senza IG purche' individuati, con riferimento

all'intero territorio nazionale o a parte di esso, con decreto

annuale del Ministro, d'intesa con le regioni e le province autonome

interessate.

Art. 11

Definizioni e caratteristiche di determinati prodotti

1. Il «mosto cotto» e' il prodotto parzialmente caramellizzato

ottenuto mediante eliminazione di acqua dal mosto di uve o dal mosto

muto a riscaldamento diretto o indiretto e a normale pressione

atmosferica.

2. Il «filtrato dolce» e' il mosto parzialmente fermentato, la cui

ulteriore fermentazione alcolica e' stata ostacolata mediante

filtrazione o centrifugazione, con l'ausilio eventuale di altri

trattamenti e pratiche consentiti.

3. Il «mosto muto» e' il mosto di uve la cui fermentazione alcolica

e' impedita mediante pratiche enologiche consentite dalle

disposizioni vigenti.

4. L'«enocianina» e' il complesso delle materie coloranti estratte

dalle bucce delle uve nere di Vitis vinifera con soluzione

idrosolforosa e successiva concentrazione sotto vuoto oppure

solidificazione con trattamenti fisici.

Art. 12

Produzione di mosto cotto

1. Negli stabilimenti enologici e' permessa la concentrazione a

riscaldamento diretto o indiretto del mosto di uve o del mosto muto

per la preparazione del mosto cotto, limitatamente agli stabilimenti

che producono mosto cotto per i prodotti registrati ai sensi del

regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 21 novembre 2012, e per i prodotti figuranti nell'elenco dei

prodotti agroalimentari tradizionali, istituito ai sensi

dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173. Entro

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge

e, successivamente, ogni anno il Ministro aggiorna, con proprio

decreto, l'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari definiti

tradizionali dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di

Bolzano.

2. E' altresi' ammessa la produzione di mosto cotto, denominato

anche «saba», «sapa» o con espressioni similari, anche ai fini della

commercializzazione, previa comunicazione al competente ufficio

territoriale, da effettuare almeno cinque giorni prima dell'inizio

dell'attivita'.

Art. 13

Detenzione di vinacce, centri di raccolta temporanei fuori fabbrica,

fecce di vino, preparazione del vinello

1. La detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici e'

vietata a decorrere dal trentesimo giorno dalla fine del periodo di

cui all'articolo 10, comma 1, oppure, se le vinacce sono ottenute in

un periodo diverso, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a

quello dell'ottenimento. La detenzione delle fecce non denaturate

negli stabilimenti enologici e' vietata a decorrere dal trentesimo

giorno successivo a quello dell'ottenimento. I termini di cui al

presente comma sono elevati al novantesimo giorno per i produttori di

quantitativi inferiori a 1.000 ettolitri.

2. Fatta eccezione per i casi di esenzione per ritiro sotto

controllo previsti dalla vigente normativa dell'Unione europea e

nazionale nonche' per le vinacce destinate ad usi alternativi,

compresi quelli per l'estrazione dell'enocianina, le vinacce e le

fecce di vino comunque ottenute dalla trasformazione delle uve e dei

prodotti vitivinicoli devono essere avviate direttamente alle

distillerie riconosciute.

3. Alle distillerie nonche' a coloro che utilizzano i sottoprodotti

della trasformazione dei prodotti vitivinicoli a scopo energetico e'

consentita l'istituzione di centri di raccolta temporanei fuori

fabbrica, previa comunicazione da inviare all'ufficio territoriale,

purche' in stabilimenti diversi dalle cantine e dagli stabilimenti

enologici, ad eccezione di quelli ove vengono introdotti ed estratti

esclusivamente prodotti vitivinicoli denaturati. E' altresi'

consentita la cessione di fecce e vinacce, non ancora avviate alla

distillazione, tra le distillerie autorizzate e tra gli utilizzatori

dei sottoprodotti della trasformazione dei prodotti vitivinicoli a

scopo energetico.

4. La detenzione di vinacce destinate ad usi diversi dalla

distillazione, compresa l'estrazione dell'enocianina, e'

preventivamente comunicata dai responsabili degli stabilimenti

industriali utilizzatori all'ufficio territoriale. La comunicazione,

in carta libera, e' valida per una campagna vitivinicola e deve

pervenire antecedentemente alla prima introduzione di vinaccia e

contenere l'indicazione dell'indirizzo dello stabilimento di

detenzione delle vinacce e la quantita' complessiva che si prevede di

introdurre nel corso della campagna vitivinicola di riferimento.

5. Le fecce di vino, prima di essere estratte dalle cantine, sono

denaturate con le sostanze rivelatrici e con le modalita' individuate

con decreto del Ministro.

6. La preparazione del vinello e' consentita:

a) presso le distillerie e gli stabilimenti per lo sfruttamento

dei sottoprodotti della vinificazione;

b) presso le cantine dei viticoltori vinificatori di uve proprie

aventi capacita' ricettiva non superiore a 25 ettolitri di vino, a

condizione che ne siano prodotti non piu' di 5 ettolitri e che siano

utilizzati esclusivamente per uso familiare o aziendale.

7. L'acqua e le altre sostanze ottenute nei processi di

concentrazione dei mosti o dei vini o in quello di rigenerazione

delle resine a scambio ionico sono denaturate, all'atto

dell'ottenimento, con le sostanze rivelatrici e secondo le modalita'

individuate con decreto del Ministro.

Art. 14

Elaborazione di taluni prodotti a base di mosti e vini, di vini

liquorosi, di vini spumanti e di talune bevande spiritose negli

stabilimenti promiscui. Comunicazione preventiva

1. La preparazione di mosti di uve fresche mutizzati con alcol, di

vini liquorosi, di prodotti vitivinicoli aromatizzati e di vini

spumanti nonche' la preparazione delle bevande spiritose di cui

all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto i), terzo trattino, e

punto ii), del regolamento (CE) n. 110/2008 possono essere eseguite

anche in stabilimenti dai quali si estraggono mosti o vini nella cui

preparazione non e' ammesso l'impiego di saccarosio, dell'acquavite

di vino, dell'alcol e di tutti i prodotti consentiti dal regolamento

(UE) n. 251/2014, a condizione che le lavorazioni siano

preventivamente comunicate, entro il quinto giorno antecedente alla

loro effettuazione, all'ufficio territoriale.

2. Il saccarosio, l'acquavite di vino, l'alcol e gli altri prodotti

consentiti dal regolamento (UE) n. 251/2014 sono detenuti in locali a

cio' appositamente destinati, comunque accessibili al controllo

dell'ufficio territoriale e dichiarati nella planimetria, ove

prevista.

3. Negli stabilimenti in cui si producono vini spumanti elaborati

con saccarosio, diversi dagli stabilimenti di cui al comma 1, sono

consentite le elaborazioni degli altri prodotti indicati al comma 1,

nonche' le elaborazioni di vini frizzanti, purche' tali elaborazioni

siano preventivamente comunicate seguendo la procedura ivi indicata.

In tale caso, non sono soggette a comunicazione preventiva le

elaborazioni di vino spumante.

Art. 15

Sostanze vietate

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, negli stabilimenti

enologici nonche' nei locali annessi o intercomunicanti anche

attraverso cortili, a qualunque uso destinati, e' vietato detenere:

a) acquavite, alcol e altre bevande spiritose;

b) zuccheri in quantitativi superiori a 10 chilogrammi e loro

soluzioni;

c) sciroppi, bevande e succhi diversi dal mosto e dal vino,

aceti, nonche' sostanze zuccherine o fermentate diverse da quelle

provenienti dall'uva fresca;

d) uve passite o secche o sostanze da esse derivanti, ad

eccezione delle uve in corso di appassimento per la produzione di

vini passiti o dei vini specificamente individuati nei provvedimenti

di cui all'articolo 10, commi 2 e 4;

e) qualunque sostanza atta a sofisticare i mosti e i vini, come

aromi, additivi e coloranti, l'acqua e le altre sostanze ottenute nei

processi di concentrazione dei mosti o dei vini nonche' in quello

della rigenerazione delle resine a scambio ionico non denaturati,

fatti salvi i casi consentiti;

f) vinelli o altri sottoprodotti della vinificazione in

violazione di quanto stabilito dalla presente legge;

g) fatte salve le deroghe previste dall'articolo 17, mosti, mosti

parzialmente fermentati, vini nuovi ancora in fermentazione e vini

aventi un titolo alcolometrico totale inferiore all'8 per cento in

volume;

h) invertasi.

2. E' in ogni caso consentito detenere bevande spiritose, sciroppi,

succhi, aceti e altre bevande e alimenti diversi dal mosto o dal vino

contenuti in confezioni sigillate destinate alla vendita e aventi una

capacita' non superiore a 5 litri.

3. Quando nell'area della cantina o dello stabilimento enologico

sono presenti abitazioni civili destinate a residenza del titolare

ovvero di suoi collaboratori o impiegati, nonche' strutture ricettive

destinate alla ristorazione e altre attivita' connesse di

preparazione di prodotti alimentari, in deroga al comma 1 e'

consentito detenere le sostanze di cui alle lettere a), b), c) e d)

del medesimo comma 1 nonche' gli aromi, gli additivi e i coloranti,

nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attivita' di

cui al presente comma.

4. Nei locali di un'impresa agricola che produce mosti o vini sono

consentiti anche la produzione degli alimenti e delle bevande di cui

al comma 1, lettere b), c) e d), e la detenzione e l'impiego degli

alimenti e delle bevande di cui al medesimo comma 1, lettere a), b),

c) e d), nonche' degli aromi, degli additivi e dei coloranti, purche'

rientrino nell'ambito delle attivita' comunque connesse di cui

all'articolo 2135 del codice civile.

Art. 16

Comunicazione per la detenzione e il confezionamento

1. A parziale deroga di quanto stabilito dall'articolo 15, comma 1,

lettere a) e c), sono consentiti esclusivamente la detenzione e il

successivo confezionamento dei seguenti prodotti atti al consumo

umano diretto:

a) bevande spiritose di cui agli allegati II e III al regolamento

(CE) n. 110/2008;

b) prodotti vitivinicoli aromatizzati;

c) succhi di frutta e nettari di frutta di cui all'allegato I al

decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151, con esclusione dei succhi

prodotti in tutto o in parte con uve da tavola o con i mosti da esse

ottenuti;

d) le altre bevande alcoliche e analcoliche con esclusione di

quelle prodotte in tutto o in parte con uve da tavola o con i mosti

da esse ottenuti;

e) aceti.

2. La detenzione e il successivo confezionamento sono subordinati

ad apposita comunicazione preventiva inviata all'ufficio

territoriale, il quale puo' definire specifiche modalita' volte a

prevenire eventuali violazioni.

3. Sono fatti salvi gli eventuali adempimenti previsti dalla

disciplina fiscale e da quella in materia di igiene e sicurezza degli

alimenti.

Art. 17

Succhi d'uva da mosti con titolo alcolometrico naturale inferiore

all'8 per cento

1. I mosti aventi un titolo alcolometrico naturale inferiore all'8

per cento in volume, destinati alla preparazione di succo di uve e di

succo di uve concentrato, possono essere detenuti nelle cantine senza

la prescritta denaturazione, a condizione che siano rispettate le

modalita' definite con decreto del Ministro, sentita la Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano, e previa denuncia al competente

ufficio territoriale. In ogni caso, l'eventuale loro vinificazione,

in funzione del loro invio alla distillazione, deve essere effettuata

separatamente e tali mosti devono essere addizionati della sostanza

rivelatrice individuata con decreto del Ministro, emanato di concerto

con il Ministro della salute.

Art. 18

Detenzione di anidride carbonica, di argo o di azoto

1. La detenzione e l'utilizzazione di anidride carbonica, di argo o

di azoto, soli o miscelati tra loro, negli stabilimenti di produzione

e nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, a

qualunque uso destinati, nei quali si producono vini spumanti e vini

frizzanti sono consentite unicamente per creare un'atmosfera inerte e

per manipolare al riparo dall'aria i prodotti utilizzati nella

costituzione della partita, nei successivi travasi della stessa e dei

prodotti da essa ottenuti.

2. Negli stabilimenti indicati al comma 1, la detenzione di

anidride carbonica e' subordinata ad apposita comunicazione da

inviare al competente ufficio territoriale contestualmente

all'introduzione del prodotto negli stabilimenti e nei locali.

3. Negli stabilimenti in cui si producono vini spumanti e vini

frizzanti e' vietato produrre, nonche' detenere, vini spumanti

gassificati e vini frizzanti gassificati diversi da quelli gia'

confezionati.

Art. 19

Elaborazione dei vini frizzanti

1. L'elaborazione dei vini frizzanti, con o senza DOP o IGP, e del

vino frizzante gassificato, come definiti dalla vigente normativa

dell'Unione europea, e' effettuata con le seguenti modalita':

a) la costituzione della partita e' disciplinata dalle vigenti

disposizioni dell'Unione europea. Per i vini frizzanti a DOP o IGP i

prodotti costituenti la partita sono ottenuti nel rispetto dei

singoli disciplinari di produzione;

b) la presa di spuma del vino frizzante puo' avvenire in

bottiglia e in recipienti chiusi resistenti a pressione. Per la presa

di spuma della partita possono essere utilizzati esclusivamente, da

soli o in miscela tra loro:

1) mosto d'uva;

2) mosto d'uva parzialmente fermentato;

3) vino nuovo ancora in fermentazione;

4) mosto concentrato;

5) mosto concentrato rettificato;

c) l'aggiunta di mosto concentrato e di mosto concentrato

rettificato per la presa di spuma non e' considerata ne' come

dolcificazione, ne' come arricchimento;

d) per la dolcificazione del vino frizzante e del vino frizzante

gassificato si applicano le vigenti disposizioni dell'Unione europea,

salve le norme piu' restrittive previste nei singoli disciplinari di

produzione dei vini a DOP e IGP. La dolcificazione puo' essere

effettuata anche in fase di costituzione della partita;

e) ai fini dell'attivita' di controllo e vigilanza nell'ambito

degli stabilimenti di produzione o confezionamento, da parte degli

organismi preposti, la determinazione della sovrappressione dovuta

alla presenza dell'anidride carbonica in soluzione, nei limiti

fissati dalle vigenti norme dell'Unione europea, e' effettuata al

termine dell'elaborazione del vino frizzante e del vino frizzante

gassificato prima che gli stessi, regolarmente confezionati, siano

estratti dallo stabilimento. Il valore della determinazione, ottenuta

utilizzando i metodi di analisi previsti dalla normativa dell'Unione

europea, e' dato dalla media dei risultati ottenuti dall'analisi di

quattro esemplari di campione prelevati dalla stessa partita;

f) la dicitura «rifermentazione in bottiglia» puo' essere

utilizzata nella designazione e nella presentazione dei vini

frizzanti a DOP e IGP per i quali tale pratica e' espressamente

prevista nei relativi disciplinari di produzione.

2. Complessivamente, l'aggiunta dei prodotti di cui alla lettera b)

del comma 1 non deve aumentare il titolo alcolometrico volumico

totale originario della partita di piu' di 0,9 per cento in volume.

Art. 20

Prodotti vitivinicoli biologici

1. Le produzioni biologiche nel settore vitivinicolo devono essere

conformi al regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno

2007, alle relative disposizioni applicative e a quelle stabilite con

decreto del Ministro, emanato previa intesa in sede di Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 21

Sostanze ammesse

1. E' consentito vendere per uso enologico, detenere negli

stabilimenti enologici e impiegare in enologia soltanto le sostanze

espressamente ammesse dalle vigenti norme nazionali e dell'Unione

europea.

Art. 22

Detenzione dei prodotti enologici e chimici

1. E' vietato vendere, detenere per vendere, detenere negli

stabilimenti enologici e nei locali comunque comunicanti con essi

anche attraverso cortili, a qualsiasi uso destinati, nonche'

impiegare in enologia sostanze non consentite dalle vigenti norme

dell'Unione europea e nazionali. E' tuttavia consentito detenere, in

quantita' limitata allo stretto necessario e opportunamente

tracciati, prodotti diversi da quelli di cui all'articolo 21,

richiesti per il funzionamento o la rigenerazione di macchine e

attrezzature impiegate per pratiche enologiche autorizzate e per la

depurazione.

2. Nei locali dei laboratori annessi alle cantine e' tuttavia

permessa la presenza di prodotti chimici e reagenti contenenti

sostanze non consentite, fatta eccezione per i dolcificanti

sintetici, gli antifermentativi e gli antibiotici, purche' in

quantitativi compatibili con il normale lavoro di analisi. Sui

contenitori dei reagenti deve essere indicata la denominazione o la

formula chimica della sostanza in modo ben visibile e indelebile.

3. La detenzione dei prodotti di cui ai commi 1 e 2 e' subordinata

ad apposita comunicazione preventiva inviata all'ufficio

territoriale, il quale puo' definire specifiche modalita' volte a

prevenire eventuali violazioni.

Art. 23

Impiego dei pezzi di legno di quercia

1. L'uso di pezzi di legno di quercia, previsto come pratica

enologica dal regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10

luglio 2009, e' disciplinato dalle disposizioni contenute nei decreti

di cui all'articolo 4 della presente legge.

Capo IV   
  
 COMMERCIALIZZAZIONE

Art. 24

Detenzione dei prodotti vitivinicoli a scopo di commercio e divieti

1. Si intendono detenuti a scopo di commercio i mosti e i vini che

si trovano nelle cantine o negli stabilimenti o nei locali dei

produttori e dei commercianti.

2. I mosti e i vini in bottiglia o in altri recipienti di contenuto

non superiore a 60 litri, muniti di chiusura e di etichetta, si

intendono posti in vendita per il consumo, anche se detenuti nelle

cantine e negli stabilimenti enologici dei produttori e dei

commercianti all'ingrosso.

3. Non e' considerato posto in vendita per il consumo il vino in

bottiglia in corso di invecchiamento presso i produttori e i

commercianti all'ingrosso, nonche' il vino contenuto in bottiglie o

in recipienti fino a 60 litri, in corso di lavorazione, elaborazione

o confezionamento, oppure destinato al consumo familiare o aziendale

del produttore, purche' la partita dei recipienti sia ben distinta

dalle altre e su di essa sia presente un cartello che ne specifichi

la destinazione o il tipo di lavorazione in corso e, in tale caso, il

lotto di appartenenza.

4. Ai fini della presente legge non costituisce chiusura la

chiusura provvisoria di fermentazione dei vini spumanti e dei vini

frizzanti preparati con il sistema della fermentazione in bottiglia.

5. E' vietata la detenzione a scopo di commercio dei mosti e dei

vini non rispondenti alle definizioni stabilite o che hanno subito

trattamenti e aggiunte non consentiti o che provengono da varieta' di

vite non iscritte come uva da vino nel registro nazionale delle

varieta' di vite, secondo le regole ivi previste, salvo quanto

stabilito dal decreto di cui all'articolo 61, comma 1. Il divieto di

cui al primo periodo non si applica agli stabilimenti che lavorano

mosti e succhi destinati all'alimentazione umana il cui processo

produttivo non prevede la fermentazione, purche' la rintracciabilita'

dei prodotti lavorati sia garantita conformemente alle modalita' da

determinare con decreto del Ministero.

6. Il divieto di cui al comma 5 si applica altresi' ai mosti e ai

vini che:

a) all'analisi organolettica o chimica o microbiologica risultano

alterati per malattia o avariati in misura tale da essere considerati

inutilizzabili per il consumo, salvo che siano denaturati secondo le

modalita' previste dall'articolo 25, comma 3;

b) contengono una delle seguenti sostanze:

1) bromo organico;

2) cloro organico;

3) fluoro;

4) alcol metilico in quantita' superiore a 350

milligrammi/litro per i vini rossi e a 250 milligrammi/litro per i

vini bianchi e rosati;

c) all'analisi chimica risultano contenere residui di

ferro-cianuro di potassio e suoi derivati a trattamento ultimato, o

che hanno subito tale trattamento in violazione delle disposizioni

contenute nei decreti di cui all'articolo 4.

7. Il vino, la cui acidita' volatile espressa in grammi di acido

acetico per litro supera i limiti previsti dalla vigente normativa

dell'Unione europea, non puo' essere detenuto se non previa

denaturazione con la sostanza rivelatrice e le modalita' indicate nel

decreto del Ministro, emanato di concerto con il Ministro della

salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,

le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il prodotto

denaturato deve essere assunto in carico nei registri obbligatori

entro il giorno stesso della denaturazione in un apposito conto

separato e puo' essere ceduto e spedito soltanto agli acetifici o

alle distillerie. Tale disposizione si applica anche ai vini nei

quali e' in corso la fermentazione acetica.

Art. 25

Divieto di vendita e di somministrazione

1. E' vietato vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in

commercio, nonche' comunque somministrare mosti e vini:

a) i cui componenti e gli eventuali loro rapporti non sono

compresi nei limiti stabiliti nel decreto del Ministro, emanato di

concerto con il Ministro della salute;

b) che all'analisi organolettica chimica o microbiologica

risultano alterati per malattia o comunque avariati e difettosi per

odori e per sapori anormali;

c) contenenti oltre 0,5 grammi per litro di cloruri espressi come

cloruro di sodio, fatta eccezione per il vino marsala, per i vini

liquorosi, per i mosti d'uva mutizzati con alcol, per i vini che

hanno subito un periodo d'invecchiamento in botte di almeno due anni,

per i vini aggiunti di mosto concentrato e per i vini dolci naturali,

per i quali tale limite e' elevato a 1 grammo per litro;

d) contenenti oltre 1 grammo per litro di solfati espressi come

solfato neutro di potassio. Tuttavia questo limite e' elevato a:

1) 1,5 grammi per litro per i vini che hanno subito un periodo

d'invecchiamento in botte di almeno due anni, per i vini dolcificati

e per i vini ottenuti mediante aggiunta di alcol o distillati per uso

alimentare ai mosti o ai vini;

2) 2 grammi per litro per i vini aggiunti di mosto concentrato

e per i vini dolci naturali;

3) 5 grammi per litro, per il vino Marsala DOC;

e) contenenti alcol metilico in quantita' superiore a 350

milligrammi/litro per i vini rossi e a 250 milligrammi/litro per i

vini bianchi e rosati;

f) contenenti bromo e cloro organici;

g) che all'analisi chimica rivelano presenze di ferro-cianuro di

potassio o di suoi derivati.

2. In aggiunta ai casi di cui al comma 1, possono essere

individuate, in base all'accertata pericolosita' per la salute umana,

ulteriori sostanze che i mosti e i vini venduti, posti in vendita o

messi altrimenti in commercio o somministrati non possono contenere

ovvero non possono contenere in misura superiore ai limiti stabiliti

nel decreto di cui al comma 1, lettera a).

3. I prodotti che presentano caratteristiche in violazione delle

disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nonche' dell'articolo 24, commi 5

e 6, devono essere immediatamente denaturati con il cloruro di litio

secondo quanto previsto con decreto del Ministro, sentita la

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano.

Titolo III   
  
TUTELA DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE, DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE  
 E DELLE MENZIONI TRADIZIONALI

Capo I   
  
NORME GENERALI. CLASSIFICAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE, DELLE  
INDICAZIONI GEOGRAFICHE, AMBITO DI APPLICAZIONE E AMBITI TERRITORIALI

Art. 26

Denominazione di origine e indicazione geografica

1. Le definizioni di «denominazione di origine» e di «indicazione

geografica» dei prodotti vitivinicoli sono quelle stabilite

dall'articolo 93 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

2. Le DOP e le IGP, per le quali e' assicurata la protezione ai

sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento (UE) n.

1306/2013, sono riservate ai prodotti vitivinicoli alle condizioni

previste dalla vigente normativa dell'Unione europea e dalla presente

legge.

Art. 27

Utilizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni

geografiche

1. Le DOP e le IGP di cui all'articolo 26 sono utilizzate per

designare i prodotti vitivinicoli appartenenti a una pluralita' di

produttori, fatte salve le situazioni eccezionali previste dalla

vigente normativa dell'Unione europea.

2. I vini frizzanti gassificati non possono utilizzare le

denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche.

3. Il nome della denominazione di origine o dell'indicazione

geografica e le altre menzioni tradizionali alle stesse riservate non

possono essere impiegati per designare prodotti similari o

alternativi a quelli previsti all'articolo 26, ne', comunque, essere

impiegati in modo tale da ingenerare nei consumatori confusione

nell'individuazione dei prodotti. Sono fatte salve le situazioni in

cui l'uso del nome della denominazione di origine o dell'indicazione

geografica sia consentito per le bevande spiritose derivate da

prodotti vitivinicoli e per l'aceto di vino, nonche' per i prodotti

vitivinicoli aromatizzati ai sensi della vigente normativa

dell'Unione europea e nazionale.

Art. 28

Classificazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni

geografiche

1. Le DOP si classificano in:

a) denominazioni di origine controllata e garantita (DOCG);

b) denominazioni di origine controllata (DOC).

2. Le DOCG e le DOC sono le menzioni specifiche tradizionali

utilizzate dall'Italia per designare i prodotti vitivinicoli DOP. Le

menzioni «Kontrollierte Ursprungsbezeichnung» e «Kontrollierte und

garantierte Ursprungsbezeichnung» possono essere utilizzate per

designare rispettivamente i vini DOC e DOCG prodotti nella Provincia

di Bolzano, di bilinguismo italiano-tedesco. Le menzioni «Appellation

d'origine contrôlee» e «Appellation d'origine contrôlee et garantie»

possono essere utilizzate per designare rispettivamente i vini DOC e

DOCG prodotti nella regione Valle d'Aosta, di bilinguismo

italiano-francese. Le menzioni «kontrolirano poreklo» e «kontrolirano

in garantirano poreklo» possono essere utilizzate per designare

rispettivamente i vini a DOC e DOCG prodotti nelle province di

Trieste, Gorizia e Udine, in conformita' alla legge 23 febbraio 2001,

n. 38, recante norme a tutela della minoranza linguistica slovena

della regione Friuli-Venezia Giulia.

3. Le IGP comprendono le indicazioni geografiche tipiche (IGT).

L'indicazione geografica tipica costituisce la menzione specifica

tradizionale utilizzata dall'Italia per designare i vini IGP. La

menzione «Vin de pays» puo' essere utilizzata per i vini IGT prodotti

nella regione Valle d'Aosta, di bilinguismo italiano-francese, la

menzione «Landwein» per i vini IGT prodotti nella Provincia di

Bolzano, di bilinguismo italiano-tedesco, e la menzione «Dež elma

oznaka» per i vini IGT prodotti nelle province di Trieste, Gorizia e

Udine, in conformita' alla legge 23 febbraio 2001, n. 38.

4. Le menzioni specifiche tradizionali italiane di cui al presente

articolo, anche con le relative sigle DOC, DOCG e IGT, possono essere

indicate nell'etichettatura da sole o congiuntamente alla

corrispondente espressione europea DOP e IGP.

Art. 29

Ambiti territoriali

1. Le zone di produzione delle denominazioni di origine possono

comprendere, oltre al territorio indicato con la denominazione di

origine medesima, anche territori adiacenti o situati nelle immediate

vicinanze, quando in essi esistano analoghe condizioni ambientali,

gli stessi vitigni e siano praticate le medesime tecniche colturali e

i vini prodotti in tali aree abbiano eguali caratteristiche

chimico-fisiche e organolettiche.

2. Solo le denominazioni di origine possono prevedere al loro

interno l'indicazione di zone espressamente delimitate, comunemente

denominate sottozone, che devono avere peculiarita' ambientali o

tradizionalmente note, essere designate con uno specifico nome

geografico, storico-geografico o amministrativo, essere espressamente

previste nel disciplinare di produzione ed essere disciplinate piu'

rigidamente.

3. I nomi geografici che definiscono le indicazioni geografiche

tipiche devono essere utilizzati per contraddistinguere i vini

derivanti da zone di produzione, anche comprendenti le aree a DOCG o

DOC, designate con il nome geografico relativo o comunque indicativo

della zona, in conformita' della normativa nazionale e dell'Unione

europea sui vini a IGP.

4. Per i vini a DOP e' consentito il riferimento a unita'

geografiche aggiuntive, piu' piccole della zona di produzione della

denominazione, localizzate all'interno della stessa zona di

produzione ed elencate in una lista, a condizione che il prodotto sia

vinificato separatamente e appositamente rivendicato nella denuncia

annuale di produzione delle uve prevista dall'articolo 37. Tali

unita' geografiche devono essere espressamente delimitate e possono

corrispondere a comuni, frazioni o zone amministrative ovvero ad aree

geografiche locali definite. La lista delle unita' geografiche

aggiuntive e la relativa delimitazione devono essere indicate in

allegato ai disciplinari di produzione in un apposito elenco.

5. Le zone espressamente delimitate o sottozone delle DOC possono

essere riconosciute come DOC autonome, alle condizioni di cui

all'articolo 33, comma 2, e possono essere promosse a DOCG

separatamente o congiuntamente alla DOC principale.

6. Le DOCG e le DOC possono utilizzare nell'etichettatura un nome

geografico piu' ampio, anche di carattere storico, tradizionale o

amministrativo, qualora sia espressamente previsto negli specifici

disciplinari di produzione e a condizione che tale nome geografico

piu' ampio sia separato dal nome geografico della denominazione e

delle menzioni DOCG e DOC.

Art. 30

Coesistenza di piu' DO o IGT nell'ambito del medesimo territorio

1. Nell'ambito di un medesimo territorio viticolo possono

coesistere DO e IG.

2. E' consentito che piu' DOCG e DOC facciano riferimento allo

stesso nome geografico, anche per contraddistinguere vini diversi,

purche' le zone di produzione degli stessi comprendano il territorio

definito con tale nome geografico. E' altresi' consentito, alle

predette condizioni, che piu' IGT facciano riferimento allo stesso

nome geografico.

3. Il riconoscimento di una DO esclude la possibilita' di impiegare

il nome della denominazione stessa come IGT e viceversa, fatti salvi

i casi in cui i nomi delle DO e delle IG, riferite al medesimo

elemento geografico, siano parzialmente corrispondenti.

4. In zone piu' ristrette o nell'intera area di una DOC individuata

con il medesimo nome geografico e' consentito che coesistano vini

diversi a DOCG o DOC, purche' i vini a DOCG:

a) siano regolamentati da disciplinari di produzione piu'

restrittivi;

b) riguardino tipologie particolari derivanti da una specifica

piattaforma ampelografica o metodologia di elaborazione.

Art. 31

Specificazioni, menzioni, vitigni e annata di produzione

1. La specificazione «classico» per i vini non spumanti DO e la

specificazione «storico» per i vini spumanti DO e' riservata ai vini

della zona di origine piu' antica, ai quali puo' essere attribuita

una regolamentazione autonoma anche nell'ambito della stessa

denominazione. Per il Chianti Classico questa zona storica e' quella

delimitata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste 31

luglio 1932, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 9

settembre 1932. In tale zona non possono essere impiantati o

dichiarati allo schedario viticolo vigneti per il Chianti a DOCG.

2. La menzione «riserva» e' attribuita ai vini a DO che siano stati

sottoposti a un periodo di invecchiamento, compreso l'eventuale

affinamento, non inferiore a:

a) due anni per i vini rossi;

b) un anno per i vini bianchi;

c) un anno per i vini spumanti ottenuti con metodo di

fermentazione in autoclave denominato «metodo Martinotti» o «metodo

Charmat»;

d) tre anni per i vini spumanti ottenuti con rifermentazione

naturale in bottiglia.

3. Le disposizioni del comma 2 si applicano fatto salvo quanto

previsto per le denominazioni preesistenti. In caso di taglio tra

vini di annate diverse, l'immissione al consumo del vino con la

menzione «riserva» e' consentita solo al momento in cui tutta la

partita abbia concluso il periodo minimo di invecchiamento previsto

dal relativo disciplinare di produzione.

4. La menzione «superiore», fatto salvo quanto previsto per le

denominazioni preesistenti, e' attribuita ai vini a DO aventi

caratteristiche qualitative piu' elevate, derivanti da una

regolamentazione piu' restrittiva che preveda, rispetto alla

tipologia non classificata con tale menzione, una resa per ettaro

delle uve inferiore di almeno il 10 per cento, nonche':

a) un titolo alcolometrico minimo potenziale naturale delle uve

superiore di almeno 0,5 per cento in volume;

b) un titolo alcolometrico minimo totale dei vini al consumo

superiore di almeno 0,5 per cento in volume.

5. La menzione «superiore» non puo' essere abbinata ne' alla

menzione «novello» ne' alla menzione «riserva», fatte salve le

denominazioni preesistenti.

6. La menzione «gran selezione» e' attribuita ai vini DOCG che

rispondono alle seguenti caratteristiche:

a) i vini devono essere ottenuti esclusivamente dalla

vinificazione delle uve prodotte dai vigneti condotti dall'azienda

imbottigliatrice, anche se imbottigliati da terzi per conto della

stessa; qualora dette uve siano conferite a societa' cooperative, le

stesse devono essere vinificate separatamente e i vini ottenuti da

queste devono essere imbottigliati separatamente;

b) i vini devono presentare caratteristiche chimico-fisiche e

organolettiche almeno pari a quelle previste per la menzione

«superiore» ed essere sottoposti a un periodo d'invecchiamento almeno

pari a quello dei vini che si fregiano della menzione «riserva»,

qualora dette menzioni siano previste nel relativo disciplinare di

produzione;

c) i vini possono essere soggetti ad arricchimento, a condizione

che l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale non superi

l'1 per cento in volume e sia effettuato con le seguenti modalita':

1) sui mosti d'uva, mediante la concentrazione parziale,

compresa l'osmosi inversa, esclusa l'aggiunta di prodotti di

arricchimento esogeni;

2) sui vini diversi da quelli di cui al numero 3), mediante la

concentrazione parziale a freddo, esclusa l'aggiunta di prodotti di

arricchimento esogeni;

3) nella produzione dei vini spumanti, secondo le modalita' e i

limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea e nazionale.

7. Non possono essere utilizzate ulteriori e diverse menzioni

contenenti il termine «selezione» oltre alla menzione «gran

selezione». La menzione «gran selezione» non puo' essere attribuita

congiuntamente alla menzione «superiore» e «riserva», fatta eccezione

per le DOCG che contengono tali menzioni nel nome della

denominazione.

8. La menzione «novello» e' attribuita alle categorie dei vini a DO

e IG tranquilli e frizzanti, prodotti conformemente alla vigente

normativa nazionale e dell'Unione europea.

9. Le menzioni «passito» o «vino passito» sono attribuite alle

categorie dei vini a DO e IGT tranquilli, compresi i «vini da uve

stramature» e i «vini ottenuti da uve passite», ottenuti dalla

fermentazione di uve sottoposte ad appassimento naturale o in

ambiente condizionato. La menzione «vino passito liquoroso» e'

attribuita alla categoria dei vini a IGT, fatte salve le

denominazioni preesistenti.

10. La menzione «vigna» o i suoi sinonimi, seguita dal relativo

toponimo o nome tradizionale, puo' essere utilizzata solo nella

presentazione o nella designazione dei vini a DO ottenuti dalla

superficie vitata che corrisponde al toponimo o al nome tradizionale,

purche' sia rivendicata nella denuncia annuale di produzione delle

uve prevista dall'articolo 37 e a condizione che la vinificazione

delle uve corrispondenti avvenga separatamente e che sia previsto un

apposito elenco tenuto e aggiornato dalle regioni mediante procedura

che ne comporta la pubblicazione. La gestione dell'elenco puo' essere

delegata ai consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'articolo

41, comma 4.

11. I vini a DO e i vini a IG possono utilizzare nell'etichettatura

nomi di vitigni o loro sinonimi, menzioni tradizionali, riferimenti a

particolari tecniche di vinificazione e qualificazioni specifiche del

prodotto.

12. Per i vini a DO, ad esclusione dei vini liquorosi, dei vini

spumanti non etichettati come millesimati e dei vini frizzanti, deve

essere indicata nell'etichetta l'annata di produzione delle uve.

13. Le specificazioni, menzioni e indicazioni di cui al presente

articolo, fatta eccezione per la menzione «vigna», devono essere

espressamente previste negli specifici disciplinari di produzione,

nell'ambito dei quali possono essere regolamentate le ulteriori

condizioni di utilizzazione nonche' definiti parametri maggiormente

restrittivi rispetto a quanto indicato nel presente articolo.

Capo II   
  
 PROTEZIONE DELLE DOP E IGP NELL'UNIONE EUROPEA. PROCEDURA DI  
RICONOSCIMENTO. REQUISITI FONDAMENTALI. DISCIPLINARI DI PRODUZIONE

Art. 32

Protezione nell'Unione europea. Procedura per il conferimento della

protezione delle DO e delle IG

1. Il conferimento della protezione delle DOP e IGP nonche' delle

menzioni specifiche tradizionali DOCG, DOC e IGT avviene

contestualmente all'accoglimento della rispettiva domanda di

protezione da parte della Commissione europea, in conformita' alle

disposizioni concernenti l'individuazione dei soggetti legittimati

alla presentazione della domanda e il contenuto della domanda stessa

e nel rispetto della procedura nazionale preliminare e della

procedura dell'Unione europea previste dal regolamento (UE) n.

1308/2013 e dagli appositi atti delegati e di esecuzione della

Commissione europea.

2. La procedura nazionale di cui al comma 1 e' stabilita con

decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza permanente

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano.

3. A decorrere dalla data di presentazione alla Commissione europea

della domanda di protezione, della domanda di conversione da una DOP

ad una IGP, nonche' della domanda di modifica del disciplinare di

produzione di cui all'articolo 36, i vini della relativa DO o IG

possono essere etichettati in conformita' alle vigenti norme

dell'Unione europea, a condizione che il soggetto richiedente sia

preventivamente autorizzato dal Ministero, d'intesa con la competente

regione.

Art. 33

Requisiti di base per il riconoscimento

delle DO e delle IG

1. Il riconoscimento della DOCG e' riservato ai vini gia'

riconosciuti a DOC e a zone espressamente delimitate o tipologie di

una DOC da almeno sette anni, che siano ritenuti di particolare

pregio, per le caratteristiche qualitative intrinseche e per la

rinomanza commerciale acquisita, e che siano stati rivendicati,

nell'ultimo biennio, da almeno il 51 per cento, inteso come media,

dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo

di cui all'articolo 8 e che rappresentino almeno il 51 per cento

della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo idonea

alla rivendicazione della relativa denominazione. Nel caso di

passaggio di tutta una denominazione da DOC a DOCG anche le sue zone

caratteristiche o tipologie vengono riconosciute come DOCG,

indipendentemente dalla data del loro riconoscimento.

2. Il riconoscimento della DOC e' riservato ai vini provenienti da

zone gia' riconosciute, anche con denominazione diversa, a IGT da

almeno cinque anni e che siano stati rivendicati, nell'ultimo

biennio, da almeno il 35 per cento, inteso come media, dei

viticoltori interessati e che rappresentino almeno il 35 per cento

della produzione dell'area interessata. Il riconoscimento in favore

di vini non provenienti dalle predette zone e' ammesso esclusivamente

nell'ambito delle regioni nelle quali non sono presenti IGT. Inoltre,

le zone espressamente delimitate o le sottozone delle DOC possono

essere riconosciute come DOC autonome qualora le relative produzioni

abbiano acquisito rinomanza commerciale e siano state rivendicate,

nell'ultimo biennio, da almeno il 51 per cento, inteso come media,

dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo

di cui all'articolo 8 e che rappresentino almeno il 51 per cento

della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo idonea

alla rivendicazione della relativa area delimitata o sottozona.

3. Il riconoscimento dell'IGT e' riservato ai vini provenienti

dalla rispettiva zona viticola a condizione che la relativa richiesta

sia rappresentativa di almeno il 20 per cento, inteso come media, dei

viticoltori interessati e di almeno il 20 per cento della superficie

totale dei vigneti oggetto di dichiarazione produttiva nell'ultimo

biennio.

4. Il riconoscimento di una DOCG deve prevedere una disciplina

viticola ed enologica piu' restrittiva rispetto a quella della DOC di

provenienza.

5. Il riconoscimento di una DOC deve prevedere una disciplina

viticola ed enologica piu' restrittiva rispetto a quella della IGT

precedentemente rivendicata.

6. L'uso delle DO non e' consentito per i vini ottenuti sia

totalmente sia parzialmente da vitigni che non siano stati

classificati fra gli idonei alla coltivazione o che derivino da

ibridi interspecifici tra la Vitis vinifera e altre specie americane

o asiatiche.

7. Per i vini a IGT e' consentito l'uso delle varieta' iscritte nel

registro nazionale delle varieta' di vite.

Art. 34

Cancellazione della protezione dell'Unione europea

e revoca del riconoscimento delle DO e delle IG

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 106 del regolamento

(UE) n. 1308/2013, il Ministero richiede la cancellazione della

protezione dell'Unione europea quando le DO e le IG non siano state

rivendicate o certificate consecutivamente per tre campagne

vitivinicole.

2. Nei casi previsti dal comma 1, e' consentito presentare alla

Commissione europea apposita richiesta per convertire la DOP in IGP

nel rispetto delle vigenti norme dell'Unione europea e in conformita'

alle disposizioni procedurali stabilite dal decreto di cui

all'articolo 32, comma 2.

Art. 35

Disciplinari di produzione

1. Nei disciplinari di produzione dei vini a DOP e IGP proposti

unitamente alla domanda di protezione dal soggetto legittimato,

nell'ambito della procedura prevista dal decreto di cui all'articolo

32, comma 2, devono essere stabiliti:

a) la denominazione di origine o indicazione geografica;

b) la delimitazione della zona di produzione;

c) la descrizione delle caratteristiche fisico-chimiche e

organolettiche del vino o dei vini e, in particolare, il titolo

alcolometrico volumico minimo totale richiesto al consumo e il titolo

alcolometrico volumico minimo naturale potenziale delle uve alla

vendemmia; le regioni possono consentire un titolo alcolometrico

volumico minimo naturale inferiore di mezzo grado a quello stabilito

dal disciplinare; limitatamente ai vini a IGT la valutazione o

indicazione delle caratteristiche organolettiche;

d) la resa massima di uva a ettaro e la relativa resa di

trasformazione in vino o la resa massima di vino per ettaro sulla

base dei risultati quantitativi e qualitativi del quinquennio

precedente. Fatte salve disposizioni piu' restrittive previste dai

disciplinari, per i vini spumanti, per i vini frizzanti e per i vini

liquorosi la resa di vino ad ettaro e' riferita alla partita di vino

base destinato all'elaborazione. L'aggiunta del mosto concentrato e

del mosto concentrato rettificato per la presa di spuma dei vini

frizzanti e l'aggiunta dello sciroppo zuccherino per la presa di

spuma dei vini spumanti, nonche' l'aggiunta dello sciroppo di

dosaggio per i vini spumanti, e' aumentativa di tale resa. In assenza

di disposizioni specifiche nel disciplinare, le regioni e le province

autonome possono definire con proprio provvedimento condizioni di

resa diverse rispetto a quanto stabilito dalla presente lettera.

Fatte salve le specifiche disposizioni dei disciplinari, per i soli

vini a DO e' consentito un esubero di produzione fino al 20 per cento

della resa massima di uva a ettaro o della resa massima di vino per

ettaro, che non puo' essere destinato alla produzione della relativa

DO, mentre puo' essere destinato alla produzione di vini a DOC o IGT

a partire da un vino a DOCG, oppure di vini a DOC o IGT a partire da

un vino a DOC, ove vengano rispettati le condizioni e i requisiti dei

relativi disciplinari di produzione, fermo restando il rispetto delle

condizioni di cui all'articolo 38. Superata la percentuale del 20 per

cento, tutta la produzione decade dal diritto alla rivendicazione

della DO. Le regioni, su proposta dei consorzi di tutela di cui

all'articolo 41 e sentite le organizzazioni professionali di

categoria, in annate climaticamente favorevoli, possono annualmente

destinare il predetto esubero massimo di resa del 20 per cento alla

produzione del relativo vino a DOP, nel rispetto delle misure

gestionali di cui all'articolo 39, comma 1. Nel caso in cui dal

medesimo vigneto, destinato alla produzione di vini a DO, l'eccedenza

di uva, se previsto nel disciplinare, venga destinata ad altra DOC o

IGT, la resa massima di uva, comprensiva dell'eccedenza stessa, non

deve essere superiore alla resa massima di uva prevista nel

disciplinare della DOC o IGT di destinazione. L'esubero di produzione

deve essere vinificato nel rispetto della resa massima di

trasformazione prevista nel disciplinare di produzione della DOP o

IGP di destinazione;

e) l'indicazione della o delle varieta' di uve da cui il vino e'

ottenuto, con eventuale riferimento alle relative percentuali, fatta

salva la tolleranza nella misura massima dell'1 per cento da

calcolare su ciascun vitigno impiegato e se collocato in maniera

casuale all'interno del vigneto;

f) le condizioni ambientali e di produzione, in particolare:

1) le caratteristiche naturali, quali il clima, il terreno, la

giacitura, l'altitudine, l'esposizione;

2) le norme per la viticoltura, quali le forme di allevamento,

i sistemi di potatura, il divieto di pratiche di forzatura, tra le

quali non e' considerata l'irrigazione di soccorso, ed eventuali

altre specifiche pratiche agronomiche. Per i nuovi impianti relativi

alla produzione di vini a DOCG e' obbligatorio prevedere la densita'

minima di ceppi per ettaro, calcolata sul sesto d'impianto. Nei

disciplinari in cui sia indicata la densita' d'impianto, eventuali

fallanze, entro il limite del 10 per cento, non incidono sulla

determinazione della capacita' produttiva; oltre tale limite la resa

di uva a ettaro e' ridotta proporzionalmente all'incidenza

percentuale delle fallanze;

3) gli elementi che evidenziano il legame del prodotto a DOP o

IGP con il territorio, ai sensi dell'articolo 94, paragrafo 2,

lettera g), del regolamento (UE) n. 1308/2013;

g) il nome e l'indirizzo dell'organismo di controllo e le

relative attribuzioni, ai sensi dell'articolo 94, paragrafo 2,

lettera i), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

2. Nei disciplinari di cui al comma 1 possono essere stabiliti i

seguenti ulteriori elementi:

a) le deroghe per la vinificazione ed elaborazione nelle

immediate vicinanze della zona geografica delimitata o in una zona

situata nell'unita' amministrativa o in un'unita' amministrativa

limitrofa oppure, limitatamente ai vini a DOP spumanti e frizzanti,

al di la' delle immediate vicinanze dell'area delimitata purche'

sempre in ambito nazionale, alle condizioni stabilite dalla specifica

normativa dell'Unione europea;

b) il periodo minimo di invecchiamento obbligatorio, in

recipienti di legno o di altro materiale, e di affinamento in

bottiglia. Fatte salve le disposizioni piu' restrittive degli

specifici disciplinari, detto periodo di invecchiamento e' riferito

ad almeno l'85 per cento della relativa partita di prodotto;

c) l'imbottigliamento in zona delimitata;

d) le capacita' e i sistemi di chiusura delle bottiglie e degli

altri recipienti ammessi dalla vigente normativa;

e) le pratiche enologiche utilizzabili e le relative restrizioni,

compresi lo stoccaggio e la conservazione dei mosti, dei mosti

parzialmente fermentati, del vino nuovo in fermentazione;

f) le ulteriori condizioni facoltative previste dalla

legislazione dell'Unione europea e nazionale.

3. La previsione dell'eventuale imbottigliamento in zona delimitata

di cui al comma 2, lettera c), puo' essere inserita nei disciplinari

di produzione, conformemente alla vigente normativa dell'Unione

europea, alle seguenti condizioni:

a) la delimitazione della zona di imbottigliamento deve

corrispondere a quella della zona di vinificazione o elaborazione,

ivi comprese le eventuali deroghe di cui al comma 2, lettera a);

b) in caso di presentazione di domanda di protezione per una

nuova DOP o IGP, la stessa richiesta deve essere rappresentativa di

almeno il 66 per cento, inteso come media, della superficie dei

vigneti, oggetto di dichiarazione produttiva nell'ultimo biennio;

c) in caso di presentazione di domanda di modifica del

disciplinare intesa ad inserire la delimitazione della zona di

imbottigliamento, in aggiunta alle condizioni di cui alla lettera b),

la richiesta deve essere avallata da un numero di produttori che

rappresentino almeno il 51 per cento, inteso come media, della

produzione imbottigliata nell'ultimo biennio. In tal caso le imprese

imbottigliatrici interessate possono ottenere la deroga per

continuare l'imbottigliamento nei propri stabilimenti siti al di

fuori della zona delimitata a condizione che presentino apposita

istanza al Ministero allegando idonea documentazione atta a

comprovare l'esercizio dell'imbottigliamento della specifica DOP o

IGP per almeno due anni, anche non continuativi, nei cinque anni

precedenti l'entrata in vigore della modifica in questione;

d) in caso di inserimento della delimitazione della zona di

imbottigliamento nel disciplinare a seguito del passaggio da una

preesistente IGT ad una DOC, ovvero a seguito del passaggio da una

DOC ad una DOCG, si applicano le disposizioni di cui alla lettera c).

4. Quanto previsto al comma 3 si applica fatte salve le

disposizioni vigenti relative alle DO i cui disciplinari gia'

prevedono la delimitazione della zona di imbottigliamento.

Art. 36

Modifica dei disciplinari di produzione DOP e IGP

1. Per la modifica dei disciplinari DOP e IGP si applicano per

analogia le norme previste per il riconoscimento, conformemente alle

disposizioni previste dalla normativa dell'Unione europea vigente e

dal decreto di cui all'articolo 32, comma 2.

Capo III   
  
 RIVENDICAZIONE E GESTIONE   
 DELLE PRODUZIONI

Art. 37

Modalita' di rivendicazione delle produzioni

1. La rivendicazione delle produzioni di uve destinate alla

produzione di vini a DO e IG e' effettuata annualmente, a cura dei

produttori interessati, contestualmente alla dichiarazione di

vendemmia prevista dalla vigente normativa dell'Unione europea,

mediante i servizi del SIAN, con le modalita' stabilite con decreto

del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e

di Bolzano.

Art. 38

Riclassificazioni, declassamenti e tagli

1. E' consentita la coesistenza, in una stessa area di produzione,

di vini a DO e a IG, anche derivanti dagli stessi vigneti, a

condizione che a cura dell'avente diritto venga operata annualmente,

secondo le prescrizioni dei relativi disciplinari di produzione, la

scelta vendemmiale. Tale scelta puo' riguardare denominazioni di pari

o inferiore livello, ricadenti nella stessa zona di produzione.

Qualora dal medesimo vigneto vengano rivendicate contemporaneamente

piu' produzioni a DOCG o DOC o IGT, la resa massima di uva a ettaro e

la relativa resa di trasformazione in vino non puo' comunque superare

il limite piu' restrittivo tra quelli stabiliti tra i differenti

disciplinari di produzione.

2. E' consentito per i mosti e per i vini atti a divenire DOCG o

DOC il passaggio dal livello di classificazione piu' elevato a quelli

inferiori. E' inoltre consentito il passaggio sia da una DOCG ad

un'altra DOCG, sia da DOC ad altra DOC, sia da IGT ad altra IGT,

purche':

a) le DO e le IG insistano sulla medesima area viticola, oppure,

nel caso in cui le zone di produzione dei vini di cui al presente

comma non siano completamente coincidenti, il prodotto provenga da

vigneti idonei a produrre il vino della denominazione prescelta;

b) il prodotto abbia i requisiti prescritti per la denominazione

prescelta;

c) la resa massima di produzione di quest'ultima sia eguale o

superiore rispetto a quella di provenienza, in relazione alla resa

effettiva rivendicata.

3. Chiunque puo' effettuare la riclassificazione di cui al comma 2

del prodotto atto a divenire DO o IG, che fino alla realizzazione

della specifica funzionalita' nell'ambito dei servizi del SIAN e',

per ciascuna partita, annotata nei registri e comunicata

all'organismo di controllo autorizzato.

4. Il prodotto gia' certificato con la DO o classificato con l'IG

deve essere declassato in caso di perdita dei requisiti

chimico-fisici od organolettici ovvero per scelta del produttore o

del detentore. Per tali fini il soggetto interessato, per ciascuna

partita, annota l'operazione nei registri e invia comunicazione

all'organismo di controllo autorizzato, indicando la quantita' di

prodotto da declassare e la sua ubicazione, con individuazione degli

estremi dell'attestato di idoneita' per le DO, e, nel caso di

prodotti gia' imbottigliati, il lotto. Il prodotto ottenuto dal

declassamento puo' essere commercializzato con altra DO o IG o con

un'altra categoria di prodotto vitivinicolo qualora ne abbia le

caratteristiche e siano rispettate le relative disposizioni

applicabili.

5. Il taglio tra due o piu' mosti o vini a DOCG o DOC o IGT diversi

comporta la perdita del diritto all'uso del riferimento geografico

originario per il prodotto ottenuto, che puo' tuttavia essere

classificato come vino IGT qualora ne abbia le caratteristiche.

6. Il taglio tra vino atto e vino certificato di una stessa DO o IG

comporta la perdita della certificazione acquisita, fatta salva la

possibilita' di richiedere una nuova certificazione per la nuova

partita secondo le procedure di cui all'articolo 65.

7. Fatte salve le deroghe previste dagli specifici disciplinari di

produzione ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea, il

trasferimento delle partite di mosti e di vini atti a divenire DOP o

IGP al di fuori della zona di produzione delimitata comporta la

perdita del diritto alla rivendicazione della DOP o dell'IGP per le

partite medesime.

8. In casi eccezionali, non previsti dalla vigente normativa, su

istanza motivata dell'interessato puo' essere consentito il

trasferimento delle partite di mosti e di vini di cui al comma 7 al

di fuori della zona di produzione delimitata, previa specifica

autorizzazione rilasciata dal Ministero.

Art. 39

Gestione delle produzioni

1. Per i vini a DOP, in annate climaticamente favorevoli, le

regioni, su proposta dei consorzi e sentite le organizzazioni

professionali di categoria e le organizzazioni professionali della

regione, possono destinare l'esubero massimo di resa del 20 per cento

di cui all'articolo 35, comma 1, lettera d), a riserva vendemmiale

per far fronte, nelle annate successive, a carenze di produzione fino

al limite massimo delle rese previsto dal disciplinare di produzione

o consentito con provvedimento regionale per soddisfare esigenze di

mercato. Le regioni, su proposta dei consorzi e sentite le

organizzazioni professionali di categoria e le organizzazioni

professionali della regione, in annate climaticamente sfavorevoli,

possono ridurre le rese massime di uva e di vino consentite sino al

limite reale dell'annata.

2. Le regioni possono ridurre la resa massima di vino

classificabile come a DO ed eventualmente la resa massima di uva a

ettaro e la relativa resa di trasformazione in vino per conseguire

l'equilibrio di mercato, su proposta dei consorzi di tutela e sentite

le organizzazioni professionali di categoria e le organizzazioni

professionali della regione, e stabilire la destinazione del prodotto

oggetto di riduzione. Le regioni possono altresi' consentire ai

produttori di ottemperare alla riduzione di resa massima

classificabile anche mediante declassamento di quantitativi di vino

della medesima denominazione o tipologia giacenti in azienda,

prodotti nelle tre annate precedenti.

3. Le regioni, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le

organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e le

organizzazioni professionali della regione, possono disciplinare

l'iscrizione dei vigneti nello schedario ai fini dell'idoneita' alla

rivendicazione delle relative DO o IG per conseguire l'equilibrio di

mercato.

4. Le regioni, in ogni caso, al fine di migliorare o di

stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini, compresi le uve e

i mosti da cui sono ottenuti, e per superare squilibri congiunturali,

su proposta e in attuazione delle decisioni adottate dai consorzi di

tutela e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente

rappresentative e le organizzazioni professionali della regione,

possono stabilire altri sistemi di regolamentazione della raccolta

dell'uva e dello stoccaggio dei vini ottenuti in modo da permettere

la gestione dei volumi di prodotto disponibili, compresa la

destinazione degli esuberi di produzione di uva e della resa di

trasformazione di uva in vino di cui all'articolo 35.

Capo IV   
  
 COMITATO NAZIONALE VINI DOP E IGP

Art. 40

Comitato nazionale vini DOP e IGP

1. Il comitato nazionale vini DOP e IGP e' organo del Ministero. Ha

competenza consultiva e propositiva in materia di tutela e

valorizzazione qualitativa e commerciale dei vini a DOP e IGP.

2. Il comitato di cui al comma 1 e' composto dal presidente e dai

seguenti membri, nominati dal Ministro:

a) tre funzionari del Ministero;

b) tre membri esperti, particolarmente competenti in materie

tecniche, scientifiche e legislative attinenti al settore della

viticoltura e dell'enologia;

c) due membri designati dalla Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e

di Bolzano, in rappresentanza e in qualita' di coordinatori delle

regioni;

d) un membro esperto nel settore vitivinicolo di qualita'

designato dall'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori

forestali;

e) un membro designato dall'unione nazionale delle camere di

commercio, industria, artigianato e agricoltura, in rappresentanza

delle camere stesse;

f) un membro designato dall'Associazione enologi enotecnici

italiani;

g) un membro designato dalla Federazione nazionale dei consorzi

volontari di cui all'articolo 41, in rappresentanza dei consorzi

stessi;

h) tre membri designati dalle organizzazioni agricole

maggiormente rappresentative;

i) due membri designati dalle organizzazioni di rappresentanza e

tutela delle cantine sociali e delle cooperative agricole;

l) due membri designati dalle organizzazioni degli industriali

vinicoli.

3. Qualora il comitato tratti questioni attinenti a una DOP ovvero

a una IGT, partecipano alla riunione, con diritto di voto, un

rappresentante della regione interessata, nonche' un rappresentante

del Consorzio di tutela autorizzato ai sensi dell'articolo 41, senza

diritto di voto.

4. In relazione alle competenze di cui al comma 1, su incarico del

Ministero, possono partecipare alle riunioni del comitato, senza

diritto di voto, uno o piu' esperti particolarmente competenti su

specifiche questioni tecniche, economiche o legislative trattate dal

comitato stesso.

5. Il presidente e i componenti del comitato durano in carica tre

anni e possono essere riconfermati per non piu' di due volte.

L'incarico di membro effettivo del comitato e' incompatibile con

incarichi dirigenziali o di responsabilita' svolti presso organismi

di certificazione o altre organizzazioni aventi analoghe competenze.

Il Ministro, con proprio decreto, definisce l'ambito di applicazione

delle disposizioni di cui al presente comma.

6. Il comitato:

a) esprime il proprio parere secondo le modalita' previste dalla

presente legge, nonche', su richiesta del Ministero, su ogni altra

questione relativa al settore vitivinicolo;

b) collabora con i competenti organi statali e regionali

all'osservanza della presente legge e dei disciplinari di produzione

relativi ai prodotti a DO o a IG.

7. Le funzioni di segreteria tecnica e amministrativa del comitato

sono assicurate da funzionari del Ministero nominati con decreto del

Ministero.

Capo V   
  
CONSORZI DI TUTELA PER LE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E LE INDICAZIONI  
 GEOGRAFICHE PROTETTE

Art. 41

Consorzi di tutela

1. Per ciascuna DOP o IGP puo' essere costituito e riconosciuto dal

Ministero un Consorzio di tutela. Il consorzio e' costituito fra i

soggetti inseriti nel sistema di controllo della denominazione e

persegue le seguenti finalita':

a) avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgere

compiti consultivi relativi alla denominazione interessata, nonche'

collaborativi nell'applicazione della presente legge;

b) svolgere attivita' di assistenza tecnica, di proposta, di

studio, di valutazione economico-congiunturale della DOP o IGP,

nonche' ogni altra attivita' finalizzata alla valorizzazione della

denominazione sotto il profilo tecnico dell'immagine;

c) collaborare, secondo le direttive impartite dal Ministero,

alla tutela e alla salvaguardia della DOP o dell'IGP da abusi, atti

di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle

denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge;

collaborare altresi' con le regioni per lo svolgimento delle

attivita' di competenza delle stesse;

d) svolgere, nei confronti dei soli associati, le funzioni di

tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del

consumatore e di cura generale degli interessi della relativa

denominazione;

e) effettuare, nei confronti dei soli associati, attivita' di

vigilanza prevalentemente rivolte alla fase del commercio, in

collaborazione con l'ICQRF e in raccordo con le regioni.

2. E' consentita la costituzione di consorzi di tutela per piu' DO

e IG purche' le zone di produzione dei vini interessati, come

individuate dal disciplinare di produzione, ricadano nello stesso

ambito territoriale provinciale, regionale o interregionale e purche'

per ciascuna DO o IG sia assicurata l'autonomia decisionale in tutte

le istanze consortili.

3. Il riconoscimento di cui al comma 1 da parte del Ministero e'

attribuito al Consorzio di tutela che ne faccia richiesta e che:

a) sia rappresentativo, a seguito di verifica effettuata dal

Ministero sui dati inseriti nel sistema di controllo ai sensi

dell'articolo 63, di almeno il 35 per cento dei viticoltori e di

almeno il 51 per cento, inteso come media, della produzione

certificata dei vigneti iscritti nello schedario viticolo della

relativa DO o IG riferita agli ultimi due anni, salva deroga a un

anno nel caso di passaggio da DOC a DOCG e da IGT a DOC;

b) sia retto da uno statuto che rispetti i requisiti individuati

dal Ministero e consenta l'ammissione, senza discriminazione, di

viticoltori singoli o associati, vinificatori e imbottigliatori

autorizzati, e che ne garantisca una equilibrata rappresentanza negli

organi sociali, come definito con il decreto di cui al comma 12;

c) disponga di strutture e risorse adeguate ai compiti.

4. Il consorzio riconosciuto, che dimostri, tramite verifica

effettuata dal Ministero sui dati inseriti nel sistema di controllo

ai sensi dell'articolo 63, la rappresentativita' nella compagine

sociale del consorzio di almeno il 40 per cento dei viticoltori e di

almeno il 66 per cento, inteso come media, della produzione

certificata, di competenza dei vigneti dichiarati a DO o IG negli

ultimi due anni, salva deroga a un anno nel caso di passaggio da DOC

a DOCG e da IGT a DOC, puo', nell'interesse e nei confronti di tutti

i soggetti inseriti nel sistema dei controlli della DOP o IGP anche

non aderenti:

a) definire, previa consultazione dei rappresentanti di categoria

della denominazione interessata, l'attuazione delle politiche di

gestione delle produzioni di cui all'articolo 39, al fine di

salvaguardare e tutelare la qualita' del prodotto a DOP o IGP e

contribuire ad un migliore coordinamento dell'immissione sul mercato

della denominazione tutelata, nonche' definire piani di miglioramento

della qualita' del prodotto;

b) organizzare e coordinare le attivita' delle categorie

interessate alla produzione e alla commercializzazione della DOP o

IGP;

c) agire, in tutte le sedi giudiziarie e amministrative, per la

tutela e la salvaguardia della DOP o dell'IGP e per la tutela degli

interessi e dei diritti dei produttori;

d) esercitare funzioni di tutela, di promozione, di

valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale

degli interessi della relativa denominazione;

e) svolgere azioni di vigilanza da effettuare prevalentemente

nella fase del commercio in collaborazione con l'ICQRF e in raccordo

con le regioni.

5. Le attivita' di cui alla lettera e) del comma 1 e alla lettera

e) del comma 4 sono distinte dalle attivita' effettuate dagli

organismi di controllo e sono svolte, nel rispetto della normativa

nazionale e dell'Unione europea, sotto il coordinamento dell'ICQRF e

in raccordo con le regioni. L'attivita' di vigilanza di cui alla

lettera e) del comma 1 e alla lettera e) del comma 4 e' esplicata

prevalentemente nella fase del commercio e consiste nella verifica

che le produzioni certificate rispondano ai requisiti previsti dai

disciplinari e che prodotti similari non ingenerino confusione nei

consumatori e non rechino danni alle produzioni a DOP e IGP. Agli

agenti vigilatori incaricati dai consorzi, nell'esercizio di tali

funzioni, e' attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza

nelle forme di legge ad opera dell'autorita' competente; i consorzi

possono richiedere al Ministero il rilascio degli appositi tesserini

di riconoscimento, sulla base della normativa vigente. Gli agenti

vigilatori gia' in possesso della qualifica di agente di pubblica

sicurezza mantengono la qualifica stessa, salvo che intervenga

espresso provvedimento di revoca. Gli agenti vigilatori in nessun

modo possono effettuare attivita' di vigilanza sugli organismi di

controllo ne' possono svolgere attivita' di autocontrollo sulle

produzioni. Il consorzio e' autorizzato ad accedere al SIAN per

acquisire le informazioni strettamente necessarie ai fini

dell'esecuzione di tali attivita' per la denominazione di competenza.

6. Fatti salvi i poteri attribuiti ai competenti organi dello

Stato, gli agenti vigilatori con qualifica di agente di pubblica

sicurezza, legati ad uno o piu' consorzi di tutela di cui al presente

articolo da un rapporto di lavoro, sono addetti all'accertamento

delle violazioni da essi rilevate nell'ambito delle proprie funzioni

di controllo. L'attivita' di cui al periodo precedente non comporta

nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ed e'

equiparata a quella prevista dall'articolo 13, commi primo e secondo,

della legge 24 novembre 1981, n. 689.

7. I costi sostenuti dai consorzi autorizzati ai sensi del comma 4

per le attivita' svolte sono a carico di tutti i soci del consorzio

nonche' di tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo, anche

se non aderenti al consorzio, secondo criteri di trasparenza definiti

con il decreto di cui al comma 12. Con tale decreto sono altresi'

stabilite le procedure e le modalita' per assicurare l'informazione

di tutti i soggetti, inseriti nel sistema dei controlli della

relativa denominazione, in ordine alle attivita' di cui al comma 4.

8. I consorzi di tutela incaricati di svolgere le funzioni di cui

al comma 4 in favore delle DOP o delle IGP possono chiedere ai nuovi

soggetti utilizzatori della denominazione, al momento dell'immissione

nel sistema di controllo, il contributo di avviamento di cui al

decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni,

dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, secondo i criteri e le

modalita' stabiliti con il decreto di cui al comma 12 del presente

articolo.

9. Il consorzio riconosciuto ai sensi del comma 4 puo' proporre

l'inserimento, nel disciplinare di produzione, come logo della DOP o

dell'IGP, del marchio consortile precedentemente in uso ovvero di un

logo di nuova elaborazione. Il logo che identifica i prodotti a DOP o

IGP e' detenuto, in quanto dagli stessi registrato, dai consorzi di

tutela per l'esercizio delle attivita' loro affidate. Il logo

medesimo e' utilizzato come segno distintivo delle produzioni

conformi ai disciplinari delle rispettive DOP o IGP, come tali

attestati dagli organismi di controllo autorizzati, a condizione che

la relativa utilizzazione sia garantita a tutti i produttori

interessati al sistema di controllo delle produzioni stesse, anche se

non aderenti al consorzio, in osservanza delle regole contenute nel

regolamento consortile.

10. E' fatta salva per i consorzi la possibilita' di detenere e

utilizzare un marchio consortile, in favore degli associati, da

sottoporre ad approvazione ministeriale e previo inserimento dello

stesso nello statuto.

11. I consorzi di tutela di cui al comma 4, anche in collaborazione

con enti e organismi pubblici e privati, possono favorire e

promuovere attivita' di promozione dell'enoturismo.

12. Per quanto non previsto dal presente articolo, con decreto del

Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono

stabilite le condizioni per consentire ai consorzi di svolgere le

attivita' indicate nel presente articolo. Con il medesimo decreto

sono stabilite le eventuali cause di incompatibilita' degli organi

amministrativi dei consorzi, ivi comprese quelle relative ai rapporti

di lavoro dei dirigenti dei consorzi medesimi, e sono definite anche

le ipotesi di esclusivita' nei rapporti di lavoro sottesi.

Capo VI   
  
 CONCORSI ENOLOGICI

Art. 42

Concorsi enologici

1. I vini a DOP e IGP nonche' i vini spumanti di qualita' possono

partecipare a concorsi enologici organizzati da enti definiti

organismi ufficialmente autorizzati al rilascio di distinzioni dal

Ministero.

2. Le partite dei prodotti di cui al comma 1, opportunamente

individuate e in possesso dei requisiti previsti negli appositi

regolamenti di concorso, possono fregiarsi di distinzioni nei limiti

del quantitativo di vino accertato prima del concorso.

3. Le disposizioni per la disciplina del riconoscimento degli

organismi di cui al comma 1, della partecipazione al concorso, ivi

compresa la composizione delle commissioni di degustazione, del

regolamento di concorso nonche' del rilascio, della gestione e del

controllo del corretto utilizzo delle distinzioni attribuite sono

stabilite con decreto del Ministro.

Titolo IV   
  
 ETICHETTATURA, PRESENTAZIONE E PUBBLICITA'

Art. 43

Etichettatura e presentazione dei prodotti vitivinicoli in relazione

alla protezione delle DOP e IGP, delle menzioni tradizionali e

delle altre indicazioni riservate ai prodotti vitivinicoli a DOP e

IGP

1. Per l'etichettatura e la presentazione dei prodotti vitivinicoli

di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013, allegato VII, parte II,

numeri da 1 a 11 e numeri 13, 15 e 16, in relazione alla protezione

delle DOP e IGP, delle menzioni tradizionali e delle altre

indicazioni riservate ai prodotti vitivinicoli DOP e IGP, sono

direttamente applicabili le specifiche disposizioni stabilite dalla

normativa dell'Unione europea e le disposizioni nazionali contenute

nella presente legge e nel decreto del Ministro da adottare previa

intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,

le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, da altre norme

dell'Unione europea e nazionali vigenti in materia e dalla presente

legge, nessuna bevanda diversa dalle seguenti puo' essere posta in

vendita utilizzando nella sua etichettatura, presentazione e

pubblicita', termini o raffigurazioni che comunque richiamino la

vite, l'uva, il mosto o il vino:

a) lo sciroppo e il succo di uve;

b) le bevande spiritose a base di prodotti vitivinicoli previste

dal regolamento (CE) n. 110/2008 e i prodotti vitivinicoli

aromatizzati;

c) il mosto cotto o il vino cotto e le bevande a base di mosto

cotto o vino cotto comprese nell'elenco dei prodotti agroalimentari

tradizionali istituito ai sensi dell'articolo 8 del decreto

legislativo 30 aprile 1998, n. 173.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano nel caso in

cui i termini che richiamano la vite, l'uva, il mosto o il vino siano

riportati nell'elenco degli ingredienti, purche' tutti gli

ingredienti figurino in caratteri delle stesse dimensioni, tonalita'

e intensita' colorimetrica, nonche' su sfondo uniforme.

Art. 44

Utilizzo delle denominazioni geografiche, delle menzioni tradizionali

e delle altre indicazioni riservate ai prodotti vitivinicoli DOP e

IGP

1. Dalla data di iscrizione nel registro delle DOP e IGP della

Commissione europea, le DO e le IG, le menzioni tradizionali, le

unita' geografiche piu' grandi, le sottozone e le unita' geografiche

piu' piccole e le altre indicazioni riservate alle rispettive DOP e

IGP non possono essere usate se non in conformita' a quanto stabilito

nei relativi disciplinari di produzione, nella specifica normativa

dell'Unione europea e nella presente legge.

2. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 1, e' vietato

qualificare, direttamente o indirettamente, i prodotti che portano la

denominazione di origine o l'indicazione geografica in modo non

consentito dal rispettivo disciplinare di produzione, dalla specifica

normativa dell'Unione europea e dalla presente legge.

3. Ai sensi della presente legge e conformemente alla vigente

normativa dell'Unione europea, e' vietato il riferimento ad una zona

geografica di qualsiasi entita' nell'etichettatura, presentazione e

pubblicita' dei prodotti vitivinicoli senza DOP o IGP indicati

all'allegato VII, parte II, al regolamento (UE) n. 1308/2013, nonche'

dei seguenti prodotti elaborati a partire da prodotti vitivinicoli e

comparabili senza DOP o IGP:

a) prodotti elencati all'articolo 43, comma 2, lettere a), b) e

c);

b) altre bevande fermentate e miscele di bevande indicate con il

codice NC ex 2206 nell'allegato I, parte XXIV, sezione 1, al

regolamento (UE) n. 1308/2013.

4. Conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea non si

considera impiego di DO o di IG, ai fini della presente legge, l'uso

di nomi geografici inclusi in veritieri nomi propri, ragioni sociali

ovvero in indirizzi di ditte, cantine, fattorie e simili. Nei casi in

cui detti nomi contengono, in tutto o in parte, termini geografici

riservati ai vini a DO e IGT o possono creare confusione con essi,

qualora siano utilizzati per l'etichettatura, la presentazione e la

pubblicita' di prodotti vitivinicoli qualificati con altra DO o IG o

per altre categorie di prodotti vitivinicoli, e' fatto obbligo che i

caratteri usati per indicarli non superino la dimensione di tre

millimetri di altezza per due di larghezza, con riferimento al

carattere alfabetico «x», e in ogni caso non siano superiori alla

meta', sia in altezza sia in larghezza, di quelli usati per la

denominazione del prodotto.

5. Conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea e alla

presente legge, le ulteriori disposizioni relative all'impiego, al di

fuori delle relative denominazioni, dei nomi delle DOP, delle IGP,

delle menzioni tradizionali, delle unita' geografiche piu' grandi,

delle sottozone, delle unita' geografiche piu' piccole e delle altre

indicazioni riservate alle rispettive DOP e IGP, nonche' le

disposizioni relative all'uso di marchi costituiti o contenenti nomi

di DO o IG, menzioni tradizionali e i predetti termini geografici e

indicazioni riservati alle rispettive DOP e IGP, sono definite con

decreto del Ministro.

6. Con il decreto del Ministro, di cui all'articolo 43, comma 1,

sono stabilite le eventuali forme di ulteriore informazione resa al

consumatore nei casi in cui il vino prodotto sia composto dai vitigni

che contengono o sono costituiti da una DOP o da una IGP italiana, il

cui utilizzo e' autorizzato dalla normativa europea.

7. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 29, comma 6, al fine di

indicare la collocazione territoriale dell'azienda vitivinicola o dei

vigneti, il nome della regione o della provincia della zona che e'

alla base di altra denominazione di origine o indicazione geografica

puo' figurare nell'etichettatura e presentazione del prodotto di tale

ultima DOP o IGP, anche qualora detta regione o provincia sia

riconosciuta come DOP o IGP, a condizione che tale indicazione

veritiera sia nettamente separata dalle indicazioni obbligatorie e

riportata nell'ambito delle informazioni complementari relative alla

storia del vino, alla provenienza delle uve e alle condizioni

tecniche di elaborazione. E' altresi' consentito, per la predetta

finalita' e alle medesime condizioni, fatto salvo quanto previsto

all'articolo 29, commi 2 e 4, riportare, nell'etichettatura e

presentazione di prodotti a DOP o IGP riferite a territori di ambito

interregionale o interprovinciale o intercomunale, il nome di una

unita' amministrativa piu' piccola riservata ad altra DOP o IGP

ricadente nel relativo ambito territoriale.

8. L'uso, effettuato con qualunque modalita', su etichette,

contenitori, imballaggi, listini, documenti di vendita, di qualsiasi

indicazione relativa ai vini a DOCG, DOC e IGT costituisce

dichiarazione di conformita' del vino all'indicazione e denominazione

usata.

9. E' consentito l'utilizzo del riferimento a una DOP o IGP

nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicita' di

prodotti composti, elaborati o trasformati a partire dal relativo

vino a DOP o IGP, purche' gli utilizzatori del prodotto composto,

elaborato o trasformato siano stati autorizzati dal Consorzio di

tutela della relativa DOP o IGP riconosciuto ai sensi dell'articolo

41, comma 4. In mancanza del riconoscimento del Consorzio di tutela,

la predetta autorizzazione deve essere richiesta al Ministero.

10. Non e' necessaria l'autorizzazione di cui al comma 9 nei

seguenti casi:

a) qualora i prodotti derivati in questione non siano

preimballati e siano preparati in laboratori annessi ad esercizi di

somministrazione e vendita diretta al consumatore finale;

b) qualora il riferimento ad una DOP o ad una IGP sia riportato:

1) nell'etichettatura e presentazione delle bevande spiritose

che ne abbiano diritto ai sensi del regolamento (CE) n. 110/2008 e

degli aceti di vino in conformita' all'articolo 56 della presente

legge;

2) esclusivamente fra gli ingredienti del prodotto confezionato

che lo contiene o in cui e' elaborato o trasformato, purche' tutti

gli ingredienti figurino in caratteri delle stesse dimensioni,

tonalita' e intensita' colorimetrica, nonche' su sfondo uniforme.

Art. 45

Disposizione per l'utilizzo dei nomi di due

o piu' varieta' di vite

1. Fatte salve le disposizioni piu' restrittive dei relativi

disciplinari, per i prodotti vitivinicoli a DOP o a IGP, qualora

nell'etichettatura siano nominate due o piu' varieta' di vite, o i

loro sinonimi, per qualificare le relative tipologie di vini, le

varieta' di uve da vino devono:

a) figurare in ordine decrescente di percentuale rispetto

all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute;

b) rappresentare un quantitativo superiore al 15 per cento del

totale delle uve utilizzate, salvi i casi di indicazione delle

varieta' nella parte descrittiva per tipologie di vini non

qualificate con il nome dei vitigni;

c) figurare con caratteri aventi le stesse dimensioni, evidenza,

colore e intensita' colorimetrica.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per la

produzione, l'etichettatura e la presentazione dei prodotti

vitivinicoli senza DOP o IGP.

Art. 46

Sistemi di chiusura dei contenitori

1. Il sistema di chiusura dei contenitori di capacita' pari o

inferiore a 60 litri deve recare, in modo indelebile e ben visibile

dall'esterno, il nome, la ragione sociale o il marchio registrato

dell'imbottigliatore o del produttore come definiti dalla vigente

normativa dell'Unione europea o, in alternativa, il numero di codice

identificativo attribuito dall'ICQRF.

Art. 47

Definizioni, caratteristiche e uso di contenitori particolari

1. Per «pulcianella» si intende il fiasco in vetro costituito da un

corpo approssimativamente sferico, raccordato a un collo di profilo

allungato. L'altezza totale deve essere superiore a due volte il

diametro del corpo rivestito in tutto o in parte con treccia di sala

o di paglia o di altro materiale vegetale naturale da intreccio.

2. Per «bottiglia marsala» si intende un contenitore in vetro

costituito da un corpo approssimativamente cilindrico raccordato a un

collo con rigonfiamento centrale, denominato «collo oliva». Il fondo

della bottiglia puo' presentare una rientranza piu' o meno

accentuata. L'altezza totale e' di circa quattro volte il diametro e

l'altezza della parte cilindrica e' pari a circa tre quinti

dell'altezza totale. La bottiglia marsala e' riservata ai vini

Marsala e ai vini liquorosi.

3. Per «fiasco toscano» si intende un contenitore in vetro

costituito da un corpo avente approssimativamente la forma di un

ellissoide di rotazione, raccordato secondo il suo asse maggiore a un

collo allungato, nel quale l'altezza totale non e' inferiore alla

meta' e non e' superiore a tre volte il diametro del corpo, rivestito

in tutto o in parte con sala o paglia o altro materiale vegetale

naturale da intreccio. Il fondo puo' essere anche piano o leggermente

concavo. Il fiasco toscano e' riservato ai vini a IGT, DOC e DOCG per

i quali il disciplinare di produzione non fa obbligo di impiegare

contenitori diversi.

Art. 48

Contenitori e contrassegno per i vini a DOP e IGP

1. Le disposizioni relative al colore, alla forma, alla tipologia,

alle capacita' materiali e alle chiusure dei contenitori nei quali

sono confezionati i vini a DO sono stabilite dalla normativa

dell'Unione europea e dal decreto del Ministro di cui all'articolo

43, comma 1, in conformita' al presente articolo.

2. La chiusura con tappo «a fungo», trattenuto da un fermaglio, e'

riservata ai vini spumanti, salve deroghe giustificate dalla

tradizione per i vini frizzanti e che comportino comunque una

differenziazione del confezionamento fra i vini spumanti e frizzanti

della stessa origine.

3. Le deroghe di cui al comma 2 sono limitate in ambito nazionale

al confezionamento della categoria «vino frizzante» e della categoria

«mosto di uve parzialmente fermentato», cosi' come definite dalla

normativa dell'Unione europea, recanti una DOP o una IGP. Per tali

categorie e' consentito l'uso del tappo «a fungo», qualora sia

previsto dagli specifici disciplinari di produzione e a condizione

che l'eventuale capsula di copertura del tappo «a fungo» non superi

l'altezza di 7 centimetri. Gli specifici disciplinari DOP e IGP

possono stabilire disposizioni piu' restrittive.

4. Nei casi di cui al comma 3, al fine di evitare ogni possibile

confusione con le categorie «spumanti», nell'etichetta, nell'ambito

della descrizione delle indicazioni obbligatorie, deve essere

riportato il termine «frizzante» in caratteri di almeno 5 millimetri

di altezza e in gamma cromatica nettamente risaltante sul fondo.

5. Fatte salve le deroghe di cui al comma 3, i vini frizzanti e il

mosto di uve parzialmente fermentato, che non recano una DOP o una

IGP, devono essere confezionati utilizzando le chiusure consentite

dalla vigente normativa in materia con l'esclusione del tappo «a

fungo». In tale ambito e' consentito un sistema di ancoraggio degli

altri sistemi di tappatura.

6. I vini a DOCG devono essere immessi al consumo in bottiglia o in

altri contenitori di capacita' non superiore a sei litri, salve

diverse disposizioni degli specifici disciplinari di produzione,

muniti, a cura delle imprese imbottigliatrici, di uno speciale

contrassegno, stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

o da tipografie autorizzate, applicato in modo da impedirne il

riutilizzo. Esso e' fornito di un'indicazione di serie e di un numero

di identificazione.

7. Il contrassegno di cui al comma 6 e' utilizzato anche per il

confezionamento dei vini a DOC. Per tali vini, in alternativa al

contrassegno, e' consentito l'utilizzo del lotto, ai sensi

dell'articolo 118 del regolamento (UE) n. 1308/2013 in applicazione

della direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 13 dicembre 2011, attribuito alla partita certificata

dall'impresa imbottigliatrice e comunicato dalla medesima impresa

all'organismo titolare del piano dei controlli.

8. I consorzi di tutela di cui all'articolo 41, oppure in loro

assenza le regioni, sentita la filiera vitivinicola interessata,

decidono se avvalersi della facolta' di utilizzo del lotto di cui al

comma 7. Inoltre, i predetti soggetti possono avvalersi di un sistema

telematico di controllo e tracciabilita' alternativo per i vini

confezionati a DOC e IGT, secondo modalita' da definire nel decreto

di cui al comma 9, che, attraverso l'apposizione in chiaro, su ogni

contenitore, di un codice alfanumerico univoco non seriale o di altri

sistemi informatici equivalenti, renda possibile l'identificazione

univoca di ciascun contenitore immesso sul mercato.

9. Con decreto del Ministro sono stabilite le caratteristiche, le

diciture nonche' le modalita' per la fabbricazione, l'uso, la

distribuzione, il controllo e il costo dei contrassegni. Inoltre, con

la medesima procedura sono stabilite le caratteristiche nonche' le

modalita' applicative dei sistemi di controllo e tracciabilita'

alternativi individuati al comma 8.

Titolo V   
  
 DISCIPLINA DEGLI ACETI

Art. 49

Denominazione degli aceti

1. La denominazione di «aceto di ...», seguita dall'indicazione

della materia prima, intesa come liquido alcolico o zuccherino

utilizzato come materia prima, da cui deriva, e' riservata al

prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione acetica di

liquidi alcolici o zuccherini di origine agricola, che presenta al

momento dell'immissione al consumo umano diretto o indiretto

un'acidita' totale, espressa in acido acetico, compresa tra 5 e 12

grammi per 100 millilitri, una quantita' di alcol etilico non

superiore a 0,5 per cento in volume, che ha le caratteristiche o che

contiene qualsiasi altra sostanza o elemento in quantita' non

superiore ai limiti riconosciuti normali e non pregiudizievoli per la

salute, indicati nel decreto del Ministro, emanato di concerto con il

Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute. Per

materia prima si intende altresi', limitatamente agli aceti derivati

da frutta, il prodotto agricolo primario oppure, in alternativa, il

suo derivato alcolico o zuccherino ottenuto mediante il normale

processo di trasformazione dello stesso prodotto agricolo primario.

Per gli aceti di alcol comunque non destinati al consumo umano, il

limite massimo dell'acidita' totale, espressa in acido acetico, e'

elevato fino a 20 grammi per 100 millilitri.

2. In deroga al comma 1, l'aceto di vino e' il prodotto definito

dalla vigente normativa dell'Unione europea contenente una quantita'

di alcol etilico non superiore a 1,5 per cento in volume. Per gli

aceti di vino ottenuti mediante fermentazione statica e maturazione

in recipienti di legno, o anche di materiale diverso per i soli aceti

bianchi, di capacita' non superiore a 10 ettolitri per un periodo non

inferiore a sei mesi, il predetto limite dell'1,5 per cento in volume

e' elevato al 4 per cento in volume.

3. I liquidi alcolici o zuccherini di cui al comma 1 devono

provenire da materie prime idonee al consumo umano diretto.

4. I vini destinati all'acetificazione devono avere un contenuto in

acido acetico non superiore a 8 grammi per litro.

5. Con decreto del Ministro, emanato di concerto con il Ministro

dello sviluppo economico e con il Ministro della salute, sentita la

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano, sono fissate:

a) le eventuali ulteriori caratteristiche dei liquidi alcolici o

zuccherini di origine agricola che possono essere impiegati per la

preparazione di aceti;

b) le eventuali diverse caratteristiche degli aceti, oltre a

quelle previste dal decreto di cui al comma 1, in relazione a nuove

acquisizioni tecnico-scientifiche e igienico-sanitarie.

Art. 50

Acetifici e depositi di aceto

1. Gli acetifici con produzione annua superiore a 20 ettolitri e i

depositi di aceto allo stato sfuso sono soggetti a comunicazione

relativa ai recipienti secondo le modalita' previste dall'articolo 9,

comma 2.

2. Negli acetifici e nei depositi di aceto sono consentiti la

detenzione, la produzione e l'imbottigliamento:

a) di aceti provenienti da qualsiasi materia prima di origine

agricola idonea al consumo alimentare;

b) di prodotti alimentari idonei al consumo umano diretto nei

quali l'aceto e' presente come ingrediente;

c) di prodotti alimentari conservati in aceto.

Art. 51

Produzione e divieti

1. E' vietato produrre, detenere, trasportare e porre in commercio

aceti:

a) che, all'esame organolettico, chimico o microbiologico,

risultano alterati per malattia o comunque avariati o difettosi per

odori o per sapori anormali in misura tale da essere inidonei al

consumo umano diretto o indiretto;

b) che contengono aggiunte di alcol etilico, di acido acetico

sintetico o di liquidi acetici comunque derivanti da procedimenti di

distillazione, di sostanze coloranti o di acidi minerali;

c) che sono ottenuti a partire da diverse materie prime miscelate

tra loro o dal taglio di aceti provenienti da materie prime diverse.

2. Il divieto di cui al comma 1, lettera b), non si applica agli

aceti provenienti da alcol etilico denaturato ai sensi delle

disposizioni nazionali vigenti, limitatamente alla presenza di acido

acetico glaciale aggiunto e unicamente fino al valore per lo stesso

previsto per la predetta denaturazione.

3. Negli stabilimenti di produzione di aceti e nei locali annessi o

intercomunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati,

e' vietato detenere:

a) acido acetico nonche' ogni altra sostanza atta a sofisticare

gli aceti;

b) prodotti vitivinicoli alterati per agrodolce o per girato o

per fermentazione putrida.

4. Il divieto di cui al comma 3, lettera a), si estende ai locali

in cui si preparano o si detengono prodotti alimentari e conserve

alimentari all'aceto.

5. E' vietata in ogni caso la distillazione dell'aceto.

6. E' vietato trasportare, detenere per la vendita, mettere in

commercio o comunque utilizzare per uso alimentare diretto o

indiretto alcol etilico sintetico nonche' prodotti contenenti acido

acetico non derivante da fermentazione acetica.

7. In deroga al divieto di cui al comma 4, sono consentiti la

detenzione dell'acido acetico nei panifici e negli stabilimenti

dolciari nonche' l'uso dello stesso nella preparazione degli impasti

per la panificazione e per la pasticceria, a condizione che in tali

panifici o stabilimenti o nei locali con essi comunque comunicanti,

anche attraverso cortili, non si detengano aceto o prodotti

contenenti aceto e non si effettuino altre lavorazioni in cui l'acido

acetico possa in tutto o in parte sostituirsi all'aceto.

Art. 52

Pratiche e trattamenti consentiti

1. Nella produzione degli aceti sono ammessi le pratiche e i

trattamenti sulle materie prime menzionati nelle norme dell'Unione

europea nonche' quelli impiegati per la fermentazione acetica secondo

buona tecnica igienico-industriale, restando, in ogni caso, proibita

ogni pratica di colorazione.

2. Nella preparazione degli aceti sono inoltre consentite:

a) l'aggiunta di acqua, purche' sia effettuata soltanto negli

acetifici;

b) la decolorazione con il carbone per uso enologico;

c) l'aggiunta di caramello negli aceti diversi da quello di vino.

3. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e all'articolo

53, con decreto del Ministro, sentita la Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e

di Bolzano, possono essere previsti ulteriori pratiche e trattamenti

sugli aceti.

4. Le pratiche e i trattamenti di cui ai commi 1 e 3 sono soggetti,

se applicabili, agli stessi vincoli e limiti stabiliti dalla

normativa dell'Unione europea.

Art. 53

Aceti aromatizzati

1. All'aceto possono essere aggiunte sostanze aromatizzanti,

mediante macerazione diretta o mediante impiego di infusi, nella

misura massima del 5 per cento in volume, o altri aromi naturali come

definiti dalle normative dell'Unione europea e nazionali in vigore.

E' consentito aromatizzare l'aceto di mele con il miele.

2. L'aceto preparato ai sensi del comma 1 deve essere posto in

commercio con la denominazione di «aceto di ... aromatizzato» e con

l'indicazione della materia prima da cui deriva. Tale denominazione

deve figurare sui recipienti e su tutta la documentazione prevista in

materia.

3. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro della

salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,

le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono

essere stabilite eventuali caratteristiche specifiche di composizione

e modalita' di preparazione degli aceti di cui al comma 1.

Art. 54

Registro

1. Negli stabilimenti di produzione e in quelli di imbottigliamento

dell'aceto deve essere tenuto un registro di carico e scarico con

fogli progressivamente numerati e preventivamente vidimato

dall'ufficio territoriale. Nel registro devono essere annotati:

a) la data dell'operazione;

b) il quantitativo entrato o uscito delle materie prime, con la

specificazione della singola natura delle materie prime e,

relativamente ai liquidi zuccherini e alcolici, il grado zuccherino e

il titolo alcolometrico volumico degli stessi;

c) il prodotto ottenuto adottando l'esatta denominazione

rispettivamente prevista dagli articoli 49 e 53;

d) il riferimento al documento che giustifica l'entrata o

l'uscita;

e) la trasformazione e lo scarico del prodotto.

2. Le iscrizioni nel registro sono effettuate entro il primo giorno

lavorativo per le entrate e per le lavorazioni ed entro il terzo

giorno lavorativo per le uscite. Negli stabilimenti con produzione

inferiore a 20 ettolitri la registrazione e' prevista con cadenze

temporali e modalita' semplificate.

3. Nel registro sono tenuti conti distinti per ciascuna materia

prima introdotta e per ciascun aceto prodotto. Le registrazioni

devono altresi' assicurare la tracciabilita' dei prodotti ai fini del

corretto inserimento nell'etichetta delle indicazioni di cui

all'articolo 55, comma 3.

4. Il registro di cui al comma 1 e' dematerializzato ed e' tenuto

nell'ambito del SIAN secondo le prescrizioni e le modalita' stabilite

con decreto del Ministro.

5. Non sono obbligati alla tenuta del registro di cui al presente

articolo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del

codice civile con una produzione annua complessiva inferiore a 10

ettolitri di aceto.

Art. 55

Immissione in commercio

1. E' vietato porre in commercio per il consumo umano diretto o

indiretto aceti non rispondenti a una delle definizioni di cui agli

articoli 49 e 53.

2. Gli aceti destinati al consumo diretto devono essere posti in

commercio in confezioni originali con chiusura non manomissibile,

congegnata in modo tale che a seguito dell'apertura essa non risulti

piu' integra.

3. Sulla confezione devono sempre figurare:

a) l'indicazione atta a individuare chiaramente l'impresa che ha

operato il riempimento del recipiente;

b) l'indicazione in unita' o in mezze unita' o in decimale di

percentuale dell'acidita' totale, espressa in acido acetico,

preceduta dalla parola «acidita'» e seguita dal simbolo «%».

4. Fatte salve le tolleranze previste dal metodo di analisi di

riferimento utilizzato, l'acidita' indicata sulla confezione non puo'

essere ne' superiore ne' inferiore di piu' di 0,5 per cento

all'acidita' determinata dall'analisi. La tolleranza sull'acidita'

indicata sulla confezione non si applica ai limiti minimo e massimo

previsti dall'articolo 49, comma 1.

Art. 56

Utilizzo delle DOP e IGP

1. Nella denominazione di vendita di un aceto di vino puo' essere

consentito il riferimento alla denominazione di un vino a DOP o IGP a

condizione che l'elaborazione dell'aceto avvenga esclusivamente a

partire dal relativo vino a DOP o IGP certificato o classificato ai

sensi degli articoli 64 e 65. E' in ogni caso vietato l'uso dei

termini «DOC», «DOP», «DOCG» e «IGT» o «IGP» in sigla o per esteso.

2. Nella designazione degli aceti, l'utilizzo di altre

denominazioni riservate a prodotti riconosciuti con denominazione di

origine protetta o indicazione geografica protetta puo' essere

consentito a condizione che la materia prima utilizzata per tale

elaborazione sia stata certificata dall'apposita autorita' competente

riconosciuta ai sensi della normativa vigente. E' in ogni caso

vietato l'uso dei termini DOP e IGP in sigla o per esteso.

Art. 57

Trasporto di sidri, mosti e aceti

1. I sidri e altri fermentati alcolici diversi dal vino che hanno

subito fermentazione acetica o che sono in corso di fermentazione

acetica possono essere venduti e trasportati solamente agli acetifici

o alle distillerie.

2. I mosti e i vini introdotti in uno stabilimento nel quale si

procede alle operazioni di produzione, imbottigliamento o deposito di

aceti allo stato sfuso possono essere estratti dallo stabilimento

unicamente per essere avviati ad altro acetificio, alla distillazione

o alla distruzione.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 i prodotti destinati alla

distilleria o alla distruzione possono essere estratti dagli

stabilimenti solo previa denaturazione ai sensi dell'articolo 13,

comma 5.

Titolo VI   
  
 ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E CONTROLLI   
  
 Capo I   
  
 ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 58

Dichiarazioni obbligatorie, documenti di

accompagnamento e registri nel settore vitivinicolo

1. Per le dichiarazioni obbligatorie, i documenti di

accompagnamento e i registri nel settore vitivinicolo sono

direttamente applicabili le specifiche disposizioni stabilite dalla

normativa dell'Unione europea e le disposizioni nazionali contenute

nella presente legge e nei decreti del Ministro emanati previa intesa

in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Per i titolari di stabilimenti enologici con produzione annua

pari o inferiore a 50 ettolitri con annesse attivita' di vendita

diretta o ristorazione, l'obbligo di tenuta di registri ai sensi

dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 436/2009, si considera

assolto con la presentazione della dichiarazione di produzione e la

dichiarazione di giacenza.

3. Per gli operatori dotati di sistemi informatici aziendali che si

collegano alla banca di dati SIAN, il rispetto dei termini di

registrazione prescritti si considera assolto con l'inserimento dei

dati nel proprio sistema informatico, a condizione che i predetti

sistemi siano in grado di rispettare quanto previsto dall'articolo 5

del decreto del Ministro 20 marzo 2015, pubblicato nel sito internet

istituzionale del Ministero.

Art. 59

Coordinamento degli adempimenti amministrativi

1. Il Ministero e' l'autorita' preposta, ai sensi dell'articolo 146

del regolamento (UE) n. 1308/2013, al coordinamento degli adempimenti

amministrativi relativi alle imprese di produzione e trasformazione

di uva e di prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II,

al citato regolamento.

2. Nell'ambito del SIAN sono inserite tutte le dichiarazioni,

informazioni, comunicazioni, autocertificazioni, registri, dati e

relativi aggiornamenti che le imprese di cui al comma 1 sono tenute a

fornire in adempimento della normativa vigente, compresa quella

relativa alla produzione di vino biologico, nei confronti delle

pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti, anche privati, cui

sono attribuite funzioni di interesse pubblico, compresi i laboratori

di analisi, le strutture autorizzate al controllo dei vini a DOP e

IGP, i consorzi e le commissioni di degustazione dei vini a DOP, al

fine di consentire alle imprese di effettuare le attivita' assentite.

Art. 60

Registri per i produttori, gli importatori e i grossisti di talune

sostanze zuccherine

1. I produttori, gli importatori e i grossisti diversi da quelli

che commercializzano esclusivamente zucchero preconfezionato in

bustine di peso massimo pari a 10 grammi di saccarosio, escluso lo

zucchero a velo, di glucosio, di miscele di glucosio e fruttosio e

degli zuccheri estratti dall'uva diversi dal mosto concentrato

rettificato, anche in soluzione, sono soggetti alla tenuta di un

registro aggiornato di carico e scarico. Il registro e'

dematerializzato ed e' tenuto nell'ambito del SIAN secondo le

prescrizioni e le modalita' stabilite con decreto del Ministro,

sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. A tutti gli utilizzatori dei prodotti annotati nel registro di

cui al comma 1, ad eccezione delle industrie farmaceutiche, dei

commercianti al dettaglio, di quelli che somministrano al pubblico o

che producono alimenti in laboratori artigiani o in laboratori

annessi a esercizi di vendita o di somministrazione, e di quelli in

possesso di un registro di carico e scarico ai sensi dell'articolo

58, comma 1, o dell'apposito registro vidimato dall'ufficio

dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio,

e' fatto obbligo di tenere un registro di carico e scarico con le

stesse modalita' previste dal comma 1 del presente articolo.

Capo II   
  
 CONTROLLI E VIGILANZA

Art. 61

Generalita'

1. Per i controlli e la vigilanza dei prodotti vitivinicoli sono

direttamente applicabili le specifiche disposizioni stabilite dalla

normativa dell'Unione europea e le disposizioni nazionali contenute

nella presente legge e nei decreti del Ministero emanati previa

intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,

le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 62

Autorita' nazionali competenti nel settore vitivinicolo

1. Ai sensi dell'articolo 146 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il

Ministero e' designato quale autorita' nazionale competente

incaricata di controllare l'osservanza delle norme dell'Unione

europea nel settore vitivinicolo. Il Ministero designa i laboratori

autorizzati a eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo,

che soddisfano i requisiti generali per il funzionamento dei

laboratori di prova contenuti nella norma UNI CEI EN ISO/IEC

17025:2005.

2. Il Ministero comunica alla Commissione europea il nome e

l'indirizzo dell'autorita' e dei laboratori di cui al comma 1 e

pubblica i relativi elenchi nel proprio sito internet istituzionale.

Art. 63

Coordinamento e programmazione dei controlli

1. Nel registro unico dei controlli ispettivi di cui all'articolo 1

del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con

modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono riportati i

dati relativi ai controlli sulle imprese del settore vitivinicolo.

Art. 64

Controlli e vigilanza sui vini a DO o IG

1. La verifica annuale del rispetto del disciplinare nel corso

della produzione e durante e dopo il confezionamento del vino e'

effettuata da autorita' pubbliche e da organismi di controllo

privati, ai sensi dell'articolo 2, secondo paragrafo, numero 5), del

regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 29 aprile 2004, che operano come organismi di certificazione dei

prodotti secondo i criteri fissati nell'articolo 5 dello stesso

regolamento.

2. Gli organismi di controllo privati devono essere accreditati in

base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Le autorita' pubbliche

devono essere conformi ai requisiti previsti ai punti 5.1, 6.1, 7.4,

7.6, 7.7, 7.8, 7.12 e 7.13 della stessa norma UNI CEI EN ISO/IEC

17065:2012; la conformita' delle medesime e' verificata al momento

dell'iscrizione nell'elenco, attraverso la valutazione del personale

impiegato nelle verifiche della specifica DO e IG, dei membri del

Comitato di certificazione, dei membri del Comitato dei ricorsi e

della procedura di controllo e certificazione e, successivamente, a

ogni loro modifica. Le autorita' pubbliche devono adeguarsi a tali

disposizioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge.

3. Gli organismi di controllo privati e le autorita' pubbliche, di

seguito denominati «organismi di controllo», che intendono proporsi

per il controllo delle denominazioni di origine o delle indicazioni

geografiche riconosciute devono presentare apposita richiesta al

Ministero.

4. E' istituito presso il Ministero un elenco degli organismi di

controllo che soddisfano i requisiti di cui al comma 2, denominato

«Elenco degli organismi di controllo per le denominazioni di origine

protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP) del

settore vitivinicolo» pubblicato nel sito internet istituzionale del

Ministero.

5. Gli organismi di controllo, iscritti nell'elenco di cui al comma

4, scelti ai sensi dei commi 12, 13 e 14 per ottenere

l'autorizzazione al controllo di ciascuna denominazione, presentano

apposita istanza al Ministero corredata dei seguenti documenti:

a) il piano di controllo, per ciascuna denominazione;

b) il tariffario, per ciascuna denominazione;

c) il certificato di accreditamento, se organismo privato.

6. L'autorizzazione di cui al comma 5 ha durata triennale. I

documenti indicati alle lettere a) e b) del comma 5 sono oggetto di

approvazione in sede di autorizzazione e, con separato provvedimento,

in caso di modifica.

7. L'autorizzazione di cui al comma 5 puo' essere sospesa in caso

di:

a) mancato rispetto delle percentuali di controllo stabilite nel

piano di controllo;

b) mancato rispetto delle procedure di controllo e

certificazione;

c) inadempimento delle prescrizioni impartite dall'autorita'

competente;

d) carenze generalizzate nel sistema dei controlli che possono

compromettere l'affidabilita' e l'efficacia del sistema e

dell'organismo di controllo stesso;

e) adozione di ripetuti comportamenti discriminatori nei

confronti degli operatori assoggettati al controllo.

8. La sospensione disposta ai sensi del comma 7, a seconda della

gravita' dei casi, puo' avere una durata da tre a sei mesi. Al

termine del periodo, l'organismo di controllo deve provare di aver

risolto le criticita' rilevate. L'organismo di controllo, durante il

periodo di sospensione, e' sottoposto a una specifica attivita' di

vigilanza da parte dell'ICQRF.

9. L'autorizzazione di cui al comma 5 e' revocata in caso di:

a) perdita dell'accreditamento, se organismo privato;

b) tre provvedimenti di sospensione ovvero un periodo di

sospensione complessivamente superiore a nove mesi nel triennio di

durata dell'autorizzazione.

10. La revoca ai sensi del comma 9 e' immediata nel caso di perdita

dell'accreditamento. L'organismo di controllo, tuttavia, continua a

svolgere l'attivita' di controllo fino a sostituzione. Nell'ipotesi

di cui al comma 9, lettera b), la revoca dell'autorizzazione decorre

dalla data di scadenza della stessa e comporta l'impossibilita' di

rinnovo dell'autorizzazione al controllo per la denominazione in

questione.

11. La revoca e la sospensione dell'autorizzazione possono

riguardare anche una singola produzione riconosciuta.

12. La scelta dell'organismo di controllo e' effettuata, tra quelli

iscritti nell'elenco di cui al comma 4, dai soggetti proponenti le

registrazioni, contestualmente alla presentazione dell'istanza di

riconoscimento della DO o dell'IG e, per le denominazioni o

indicazioni gia' riconosciute, dai consorzi di tutela incaricati dal

Ministero.

13. In mancanza della scelta di cui al comma 12, le regioni e le

province autonome nelle cui aree geografiche ricadono le produzioni,

sentite le organizzazioni rappresentative della filiera vitivinicola,

indicano al Ministero gli organismi di controllo individuandoli tra

quelli iscritti nell'elenco di cui al comma 4.

14. Gli organismi di controllo possono svolgere la loro attivita'

per una o piu' produzioni riconosciute ai sensi della vigente

normativa dell'Unione europea. Ogni produzione riconosciuta e'

soggetta al controllo di un solo organismo di controllo. L'organismo

di controllo autorizzato per la specifica DOP o IGP puo' avvalersi,

sotto la propria responsabilita', delle strutture e del personale di

altri soggetti iscritti nell'elenco di cui al comma 4, purche' le

relative attivita' siano svolte conformemente a quanto disposto dalla

norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e risultino dallo specifico piano

di controllo. Al fine di assicurare il controllo unitario di tutte le

produzioni a DOP e IGP, nei casi in cui l'utilizzatore della DO o

dell'IG sia immesso nel sistema di controllo di piu' organismi di

controllo, gli organismi interessati devono di comune accordo:

a) individuare l'organismo responsabile unico dei controlli

documentali e delle visite ispettive e del prelievo dei campioni e

attuare l'interscambio delle informazioni. In caso di mancato

accordo, la scelta dell'organismo responsabile delle visite ispettive

e del prelievo dei campioni e' effettuata dalla regione o provincia

autonoma in cui ricadono le produzioni, sentite le organizzazioni

piu' rappresentative della filiera vitivinicola. In caso di

imbottigliamento fuori della regione o provincia autonoma, la scelta

e' effettuata dalla regione o provincia autonoma nel cui territorio

e' situato lo stabilimento enologico;

b) in presenza delle specifiche funzionalita' realizzate

nell'ambito dei servizi del SIAN, individuare l'organismo

responsabile unico di tutte le attivita' di certificazione e di

controllo. In caso di mancato accordo, la scelta dell'organismo

responsabile e' effettuata secondo le modalita' previste alla lettera

a).

15. L'esecuzione degli esami chimico-fisici e organolettici e' in

ogni caso svolta a cura dell'organismo di controllo autorizzato per

la specifica DOP o IGP. Con decreto del Ministro sono stabilite le

eventuali modalita' per l'individuazione dell'organismo unico e i

relativi rapporti tra questo e l'organismo autorizzato per la

specifica DO o IG e l'autorita' competente, nonche' i criteri di

rappresentativita' di cui alla lettera a) del comma 14.

16. Tutti i soggetti partecipanti alla filiera delle produzioni a

DOP o IGP sono automaticamente inseriti nel sistema di controllo al

momento della rivendicazione di ciascuna produzione tutelata.

L'organismo di controllo tiene un apposito elenco dei soggetti

iscritti.

17. La vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati e'

esercitata dall'ICQRF.

18. Gli enti competenti alla tenuta e alla gestione dei dati o di

altra documentazione utile ai fini dell'esecuzione dell'attivita' di

controllo, ivi comprese le informazioni per le idoneita' per le

relative DO o IG, sono tenuti a mettere a disposizione degli

organismi di controllo e delle autorita' pubbliche, a titolo gratuito

e in formato elettronico, i dati medesimi.

19. Gli organismi di controllo, con l'alimentazione della banca

dati vigilanza, di cui al decreto del Ministro delle politiche

agricole, alimentari e forestali 16 febbraio 2012, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1º marzo 2012, assolvono anche agli

obblighi di caricamento dei dati nel registro unico dei controlli

ispettivi a carico delle imprese agricole di cui all'articolo 63.

20. Con decreto del Ministro, sentita la Conferenza permanente per

i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento

e di Bolzano, sono fissate le norme riguardanti il sistema di

controllo.

21. Per quanto di competenza della pubblica amministrazione, allo

svolgimento delle attivita' previste dal presente articolo si

provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili

a legislazione vigente.

Art. 65

Analisi chimico-fisica e organolettica

1. Ai fini della rivendicazione dei vini a DOCG e DOC, prima di

procedere alla loro designazione e presentazione, la verifica a cui

devono essere sottoposte le relative partite da parte del competente

organismo di controllo comporta l'esecuzione dell'analisi

chimico-fisica e organolettica che attesti la corrispondenza alle

caratteristiche previste dai rispettivi disciplinari, con le

modalita' stabilite nel presente articolo. La positiva attestazione

e' condizione per l'utilizzazione della denominazione e ha validita'

di centottanta giorni per i vini a DOCG, di due anni per i vini a

DOC, di tre anni per i vini a DOC liquorosi.

2. L'esame analitico, previsto anche per la rivendicazione dei vini

a IGT, deve riguardare almeno i valori degli elementi stabiliti dalla

vigente normativa dell'Unione europea e quelli caratteristici della

DOCG, DOC e IGT in questione indicati nel rispettivo disciplinare di

produzione.

3. L'esame organolettico e' effettuato da apposite commissioni di

degustazione, tra cui quelle istituite presso le camere di commercio,

industria, artigianato e agricoltura, indicate dal competente

organismo di controllo, per le relative DOCG e DOC.

4. Presso il comitato di cui all'articolo 40 e' istituita la

commissione di appello, incaricata della revisione delle risultanze

degli esami organolettici effettuati dalle commissioni di cui al

comma 3.

5. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le procedure e le

modalita', mediante i servizi del SIAN, per:

a) l'esecuzione degli esami analitici e organolettici mediante

controlli sistematici per i vini a DOCG;

b) l'esecuzione degli esami organolettici mediante controlli

sistematici per le DOC con produzione annuale certificata superiore a

10.000 ettolitri e mediante controlli a campione per le DOC con

produzione annuale certificata inferiore a 10.000 ettolitri. Le

singole DOC con produzione annuale certificata inferiore a 10.000

ettolitri possono optare per esami organolettici mediante controlli

sistematici;

c) l'esecuzione degli esami analitici mediante controlli a

campione, basati su analisi dei rischi, per i vini a DOC e IGT. Le

singole DOC possono optare per esami analitici mediante controlli

sistematici;

d) le operazioni di prelievo dei campioni;

e) la comunicazione dei parametri chimico-fisici per i vini a DO

e IG attestati da parte di un laboratorio autorizzato;

f) la definizione dei limiti di tolleranza consentiti tra i

parametri chimico-fisici comunicati ai sensi della lettera e) e i

parametri chimico-fisici riscontrati successivamente nella fase di

controllo e vigilanza.

6. Con il decreto del Ministro di cui al comma 5 sono stabilite le

modalita' per la determinazione dell'analisi complementare

dell'anidride carbonica nei vini frizzanti e spumanti e sono definiti

i criteri per il riconoscimento delle commissioni di degustazione di

cui al comma 3 e della commissione di cui al comma 4.

7. I costi per il funzionamento delle commissioni di degustazione,

ivi compresa la revisione delle risultanze degli esami organolettici

di cui al comma 4, sono posti a carico dei soggetti che ne richiedono

l'operato. L'ammontare di tali costi e le modalita' di pagamento al

competente organismo di controllo sono stabiliti per ciascuna DOCG o

DOC nel prospetto tariffario predisposto dal medesimo organismo di

controllo e approvato dal Ministero contestualmente al piano dei

controlli, in conformita' alle previsioni di cui all'articolo 64.

8. Con il decreto del Ministro di cui al comma 5 sono altresi'

stabilite, in relazione al prelevamento, da chiunque effettuato, dei

campioni di vini denominati con la DOP o l'IGP pronti per il consumo

e detenuti per la vendita oppure gia' posti in commercio, le

procedure e le modalita' per:

a) il prelevamento dei campioni da destinare all'esame

organolettico;

b) l'individuazione degli organismi da incaricare per

l'esecuzione dell'esame organolettico sia di prima che di seconda

istanza;

c) l'esecuzione dell'esame organolettico;

d) l'ammontare degli importi e il pagamento dell'esame

organolettico all'organismo di controllo nel caso in cui l'esito

dell'analisi sia sfavorevole alla parte.

Art. 66

Sistema dei controlli per i vini senza DOP o IGP designati con

l'annata e il nome delle varieta' di vite

1. Ai sensi dell'articolo 120, paragrafo 2, lettera a), del

regolamento (UE) n. 1308/2013, con decreto del Ministero sono

stabilite le procedure e le modalita' per il controllo delle

produzioni dei vini senza DOP o IGP designati con l'annata o con il

nome della varieta' o delle varieta' di vite.

Art. 67

Accesso dei funzionari e degli agenti delegati

per la vigilanza

1. Gli organi di controllo possono accedere liberamente agli

stabilimenti e ai depositi, compresi i depositi esistenti nei punti

franchi, nei magazzini doganali o sottoposti a controllo da parte

degli Uffici doganali, per eseguire accertamenti e prelevamenti di

campioni sui prodotti e sulle sostanze di cui alla presente legge.

2. I titolari degli stabilimenti e dei depositi ove sono detenuti i

prodotti e le sostanze di cui alla presente legge hanno l'obbligo di

esibire la documentazione giustificativa, di dare assistenza agli

agenti preposti alla vigilanza e di agevolare l'effettuazione delle

operazioni di cui al comma 1, fornendo, nei limiti delle normali

necessita', anche la manodopera e i mezzi esistenti nell'azienda.

Capo III   
  
 TUTELA DELLA PRODUZIONE NAZIONALE

Art. 68

Tutela delle produzioni e trasparenza delle informazioni

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli rende disponibili nel

proprio sito internet istituzionale le informazioni relative alle

importazioni di prodotti vitivinicoli, specificando le tipologie di

prodotto, le imprese e le quantita'.

2. Nell'ambito del SIAN e' prevista una sezione aperta al pubblico

in cui sono contenuti i dati, in formato aperto, necessari per

assicurare la corretta informazione dei consumatori, compresi il nome

e l'indirizzo corrispondenti a ogni codice dell'ICQRF. La sezione di

cui al primo periodo e' istituita entro dodici mesi dalla data di

entrata in vigore della presente legge.

Titolo VII   
  
 SISTEMA SANZIONATORIO   
  
 Capo I   
  
 VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE

Art. 69

Violazioni in materia di potenziale vitivinicolo

1. Il produttore che viola il divieto di impianto dei vigneti con

varieta' di uve da vino, di cui all'articolo 62, paragrafo 1, del

regolamento (UE) n. 1308/2013, e' soggetto alla sanzione

amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 5.000 per ogni ettaro

o frazione di ettaro della superficie vitata. Qualora il vigneto sia

in produzione, tale sanzione si applica anche per ogni anno di

mancato avvio alla distillazione dei prodotti vitivinicoli ottenuti

dalle superfici interessate.

2. Il produttore che non rispetti la disposizione di cui

all'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1308/2013, relativa

all'obbligo di estirpare le superfici impiantate senza la prescritta

autorizzazione, e' soggetto alle sanzioni pecuniarie stabilite

dall'articolo 5 del regolamento delegato (UE) n. 560/2015 della

Commissione, del 15 dicembre 2014.

3. Il produttore che non rispetti la disposizione di cui

all'articolo 62, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013,

limitatamente alle autorizzazioni per nuovi impianti, e' soggetto

alle sanzioni amministrative di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013

sulla base delle seguenti misure:

a) tre anni di esclusione dalle misure di sostegno previste

dall'organizzazione comune del mercato (OCM) vitivinicola e 1.500

euro per ettaro, se la superficie impiantata e' inferiore o eguale al

20 per cento del totale della superficie concessa con

l'autorizzazione;

b) due anni di esclusione dalle misure di sostegno previste

dall'OCM vitivinicola e 1.000 euro per ettaro, se la superficie

impiantata e' superiore al 20 per cento ma inferiore o eguale al 60

per cento del totale della superficie concessa con l'autorizzazione;

c) un anno di esclusione dalle misure di sostegno previste

dall'OCM vitivinicola e 500 euro per ettaro, se la superficie

impiantata e' superiore al 60 per cento ma comunque inferiore al

totale della superficie concessa con l'autorizzazione.

4. Qualora la superficie non impiantata sia inferiore al 5 per

cento del totale della superficie concessa con l'autorizzazione ma

comunque non superiore a 0,5 ettari, non si applica alcuna sanzione.

Per le superfici autorizzate non superiori a 0,3 ettari, tale

percentuale viene aumentata al 10 per cento.

5. Al produttore che rinunci all'autorizzazione concessa qualora

gli venga riconosciuta una superficie inferiore al 100 per cento di

quella richiesta ma superiore al 50 per cento, ai sensi del

regolamento di esecuzione (UE) n. 561/2015 della Commissione, del 7

aprile 2015, sono applicate la sanzione amministrativa pecuniaria di

euro 500 per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie

autorizzata e l'esclusione dalle misure di sostegno previste dall'OCM

vitivinicola per due anni.

6. Qualora, in caso di allineamento delle superfici vitate nello

schedario viticolo, si accerti una discordanza inferiore al 5 per

cento del potenziale produttivo aziendale impiantato, ma

complessivamente non superiore a 0,5 ettari, non si applicano

sanzioni. Tali superfici, se gia' impiantate alla data di entrata in

vigore della presente legge, possono essere iscritte nello schedario

viticolo. Per le superfici autorizzate non superiori a 0,3 ettari,

tale percentuale e' aumentata al 10 per cento.

7. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce, vende o

comunque pone in vendita come uve destinate a produrre vini a DO o IG

uve provenienti da vigneti non aventi i requisiti prescritti dalla

presente legge e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da

300 euro a 1.000 euro.

8. Chiunque non provvede a modificare l'idoneita' alla

rivendicazione, nello schedario viticolo, dei vigneti che non hanno

piu' i requisiti per la produzione di uve designate con DO o IG e'

soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.000

euro.

Art. 70

Violazioni in materia di vinificazione e distillazione

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nella

preparazione dei mosti, dei vini e degli altri prodotti vitivinicoli,

come definiti dalla vigente normativa dell'Unione europea nonche'

dalle relative disposizioni nazionali, non osserva i requisiti

stabiliti nella predetta normativa e' soggetto alla sanzione

amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 3.000.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce uve da

tavola all'interno di stabilimenti destinati alla vinificazione di

uve da vino e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da

euro 1.000 a euro 10.000. In tale caso si applica la sanzione

accessoria della chiusura temporanea dell'impianto da due mesi a un

anno. Nel caso di reiterazione dell'illecito, si applicano la

sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 40.000 e la

sanzione accessoria della chiusura dell'impianto da sei mesi a tre

anni. Ai fini della presente legge, per chiusura temporanea di cui al

presente comma si intende il divieto di introdurre o estrarre

qualunque prodotto vitivinicolo dall'impianto oggetto del

provvedimento.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vinifica uve

appartenenti a varieta' che non siano classificate come varieta' di

uve da vino nella classificazione delle varieta' di viti per la

provincia o regione in cui tali uve sono state raccolte e' soggetto

alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 2.500; nel

caso di reiterazione dell'illecito, si applica la sanzione

amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000. Per le

infrazioni relative a quantitativi inferiori a 10 ettolitri si

applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 150 euro.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione

della vigente normativa dell'Unione europea e nazionale, detiene,

pone in vendita o somministra mosti o vini elaborati utilizzando uve

non classificate come uve da vino e' soggetto alla sanzione

amministrativa pecuniaria di euro 50 per ogni ettolitro o frazione di

esso e, comunque, non inferiore a euro 1.000. Non soggiace alla

sanzione amministrativa chi pone in vendita al dettaglio o

somministra mosti o vini ottenuti utilizzando uve non classificate,

contenuti in recipienti debitamente confezionati ed etichettati da

terzi o in forma sfusa, che sono stati forniti con documenti dai

quali non si puo' desumere la reale natura del prodotto.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola i divieti

di sovrappressione delle uve, di pressatura delle fecce ovvero

l'obbligo di eliminazione dei sottoprodotti ottenuti dalla

lavorazione delle uve, previsti dalla vigente normativa dell'Unione

europea e nazionale, e' soggetto alla sanzione amministrativa

pecuniaria da euro 15 a euro 75 per ogni 100 chilogrammi o litri di

prodotto. Chiunque viola il divieto di rifermentazione delle vinacce

per scopi diversi dalla distillazione e' soggetto alla sanzione

amministrativa pecuniaria da euro 45 a euro 250 per ogni 100

chilogrammi di prodotto e, comunque, non inferiore a euro 250; nel

caso di reiterazione dell'illecito, la sanzione amministrativa

pecuniaria e' raddoppiata e si applica la sanzione accessoria della

chiusura temporanea dell'impianto da tre mesi a un anno. Per le

infrazioni relative a quantitativi inferiori a 1 tonnellata si

applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 250 euro.

Chiunque viola l'obbligo di consegna ai distillatori o agli acetifici

del vino di propria produzione a completamento del volume di alcol

contenuto nei sottoprodotti, nel rispetto delle percentuali riferite

al volume di alcol contenuto nel vino prodotto, ai sensi delle

disposizioni stabilite dai decreti ministeriali attuativi, e'

soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 50 per ogni

ettolitro o frazione di esso. E' sempre disposto l'avvio alla

distilleria o all'acetificio, previa denaturazione, del quantitativo

di vino non consegnato. La mancata o ritardata comunicazione per il

ritiro sotto controllo dei sottoprodotti della vinificazione ai sensi

delle disposizioni stabilite dai decreti ministeriali attuativi e'

soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria di 150 euro.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola l'obbligo

di consegna alla distillazione dei prodotti vitivinicoli derivanti da

superfici abusivamente piantate, a decorrere dal 1º settembre 1998,

con uve classificate come uve da vino, e' soggetto alla sanzione

amministrativa pecuniaria di euro 50 per ogni ettolitro o frazione di

esso. Alla medesima sanzione soggiace chi sottopone a rifermentazione

le vinacce ottenute dai prodotti di cui al periodo precedente per

scopi diversi dalla distillazione.

7. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola i limiti,

le condizioni e le altre prescrizioni in materia di pratiche e

trattamenti enologici, previsti dall'articolo 80 e dall'allegato VIII

al regolamento (UE) n. 1308/2013, nonche' dalle relative norme

applicative dell'Unione europea, dalla presente legge e dai decreti

ministeriali attuativi, e' soggetto alla sanzione amministrativa

pecuniaria da 7.500 euro a 45.000 euro. La stessa sanzione si applica

in caso di violazione della vigente normativa dell'Unione europea e

nazionale sull'immissione al consumo umano diretto di prodotti

vitivinicoli non ammessi a tale consumo. Qualora il fatto si

riferisca a variazioni non superiori al 10 per cento dei limiti

stabiliti dalla stessa normativa, all'inosservanza di obblighi di

presentazione delle previste dichiarazioni all'autorita' competente o

all'omessa annotazione di operazioni nei registri di cantina o nei

documenti commerciali, la violazione e' punita con la sanzione

amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 76, comma 4.

8. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osserva le

disposizioni in materia di aggiunta delle sostanze rivelatrici nei

vini destinati alle distillazioni e' soggetto alla sanzione

amministrativa pecuniaria da 100 euro a 5.000 euro. In caso di

mancata aggiunta della sostanza rivelatrice, la sanzione e' pari a

5.000 euro.

9. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osserva le

prescrizioni sull'elaborazione e sulla commercializzazione dei vini

spumanti e frizzanti, previste dall'articolo 80 e dall'allegato VIII

al regolamento (UE) n. 1308/2013, dalle relative norme applicative

dell'Unione europea e dalla presente legge, e' soggetto alla sanzione

amministrativa pecuniaria da 500 euro a 9.000 euro.

10. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osserva le

prescrizioni sull'elaborazione e sulla commercializzazione dei vini

liquorosi, previste dall'articolo 80 e dall'allegato VIII al

regolamento (UE) n. 1308/2013, dalle relative norme applicative

dell'Unione europea e dalla presente legge, e' soggetto alla sanzione

amministrativa pecuniaria da 500 euro a 10.000 euro.

11. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osserva le

norme per l'elaborazione e le prescrizioni sulla definizione,

designazione e presentazione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati

di cui al regolamento (UE) n. 251/2014 nonche' delle bevande

spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008 e' soggetto alla

sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro.

Art. 71

Prodotti non consentiti

1. Chiunque, nelle operazioni di vinificazione o di manipolazione

dei vini, utilizza prodotti con effetti nocivi alla salute, ovvero

addiziona sostanze organiche o inorganiche non consentite dalla

vigente normativa dell'Unione europea e nazionale, salvo che il fatto

costituisca reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa

pecuniaria di 500 euro per ettolitro di prodotto sofisticato; in ogni

caso, la sanzione non puo' essere inferiore a 5.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, fuori dei casi

consentiti, nelle operazioni di vinificazione o di manipolazione dei

vini impiega, in tutto o in parte, alcol, zuccheri o materie

zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall'uva da

vino e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 250 euro

per ettolitro di prodotto sofisticato.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, in relazione al comma

precedente, qualora l'uso di zucchero o sostanze zuccherine destinate

all'alimentazione umana riguardi piccole quantita' di prodotti

vitivinicoli, inferiori al 10 per cento della produzione vitivinicola

dell'impresa relativa alla campagna vitivinicola precedente e

comunque non superiori a 500 ettolitri di prodotto trattato nel corso

della stessa campagna vitivinicola, sia effettuato nel periodo

consentito per le fermentazioni di cui all'articolo 10, comma 1,

rientri nel limite di un aumento del titolo alcolometrico totale di

1,5 per cento in volume e non implichi l'utilizzo concorrente di

altre sostanze non consentite dalla presente legge, si applica la

sanzione amministrativa pecuniaria di 75 euro per ogni ettolitro o

quintale di prodotto sofisticato.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, al tecnico responsabile

delle operazioni o delle manipolazioni di cui ai commi 1 e 2 si

applica la medesima sanzione amministrativa pecuniaria prevista a

carico del legale rappresentante della ditta.

Art. 72

Sanzioni per la detenzione di prodotti vitivinicoli

non giustificati

1. Fatti salvi i limiti e le tolleranze stabiliti dalle vigenti

norme dell'Unione europea e nazionali e previa riconciliazione dei

conti distinti delle varie tipologie di vini con le necessarie

riclassificazioni di prodotto, chiunque detiene quantitativi di

prodotti vitivinicoli non giustificati dalla documentazione di

cantina, salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla

sanzione amministrativa pecuniaria di 90 euro per ettolitro o

frazione di ettolitro del quantitativo di prodotto eccedente.

2. La sanzione amministrativa e' elevata a 135 euro per ettolitro o

frazione di esso se si tratta di vino a IGT o destinato

all'ottenimento di tale vino, a 180 euro per ettolitro o frazione di

esso se si tratta di vino a DOC o destinato all'ottenimento di tale

vino e a 270 euro per ettolitro o frazione di esso se si tratta di

vino a DOCG o destinato all'ottenimento di tale vino. La sanzione

amministrativa e' ridotta a 45 euro per ettolitro o frazione di

ettolitro per quantitativi di prodotto inferiori a 10 ettolitri. In

ogni caso, un quantitativo di prodotto corrispondente per qualita' e

per quantita' alle eccedenze riscontrate deve essere avviato alla

distillazione previa denaturazione ai sensi delle disposizioni di cui

all'articolo 25, comma 3, ovvero ad altra destinazione decisa

dall'autorita' competente.

3. Quando il fatto di cui al comma 1 e' commesso entro il periodo

consentito per le fermentazioni, stabilito ai sensi dell'articolo 10,

comma 1, e riguarda prodotti ottenuti nel medesimo periodo da aziende

di trasformazione di uva in mosto o vino, si applica la sola sanzione

amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 del presente articolo,

ridotta della meta'.

4. Il comma 1 si applica anche alla detenzione non giustificata

delle uve da tavola e dei prodotti da esse ottenuti negli

stabilimenti a cio' appositamente destinati.

Art. 73

Altre sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione

amministrativa pecuniaria da 600 euro a 15.000 euro:

a) chiunque detiene anidride carbonica in violazione delle

disposizioni di cui all'articolo 18;

b) chiunque produce o detiene vini spumanti, vini spumanti di

qualita', vini spumanti di qualita' del tipo aromatico e vini

spumanti gassificati in violazione delle disposizioni di cui

all'articolo 18;

c) chiunque produce o detiene vini frizzanti in violazione delle

disposizioni di cui all'articolo 19.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione

amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro:

a) chiunque produce mosto cotto in violazione delle disposizioni

di cui all'articolo 12;

b) chiunque detiene mosti aventi un titolo alcolometrico

inferiore all'8 per cento in volume o procede alla loro vinificazione

in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 17;

c) chiunque effettua fermentazioni o rifermentazioni al di fuori

del periodo stabilito ai sensi dell'articolo 10, salvo quanto

previsto dai commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo;

d) chiunque effettua operazioni di aumento del titolo

alcolometrico volumico naturale in violazione delle disposizioni di

cui all'articolo 10, comma 2.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque detiene negli

stabilimenti enologici e nelle cantine, nonche' nei locali annessi o

intercomunicanti anche attraverso cortili, le sostanze vietate ai

sensi dell'articolo 15 e' soggetto alla sanzione amministrativa

pecuniaria da 6.000 euro a 20.000 euro.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pone in vendita o

somministra o comunque pone in commercio mosti e vini in violazione

delle disposizioni di cui all'articolo 25, comma 1, senza procedere

alla denaturazione e alla distillazione previste dall'articolo 25,

comma 3, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 105

euro per ettolitro o frazione di ettolitro detenuto a scopo di

vendita o di somministrazione. La sanzione non puo' essere, in ogni

caso, inferiore a 600 euro.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione

amministrativa pecuniaria da 600 euro a 3.000 euro:

a) chiunque detiene il vino di cui all'articolo 24, comma 7,

senza procedere alla denaturazione con le modalita' stabilite dal

medesimo comma e chiunque cede o spedisce il prodotto denaturato

nonche' vini nei quali e' in corso la fermentazione acetica a

stabilimenti diversi dagli acetifici o dalle distillerie, in

violazione di quanto previsto dal citato articolo 24, comma 7;

b) chiunque adotta un sistema di chiusura dei contenitori di

capacita' pari o inferiore a 60 litri che non presenta le

caratteristiche previste ai sensi dell'articolo 46;

c) chiunque detiene vinacce negli stabilimenti enologici al di

fuori del periodo stabilito ai sensi dell'articolo 13, comma 1;

d) chiunque istituisce centri di raccolta temporanei fuori

fabbrica in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13,

comma 3, primo periodo;

e) chiunque elabora il vinello in difformita' dalle disposizioni

di cui all'articolo 13, comma 6.

6. Le disposizioni di cui agli articoli 24 e 25 e le relative

sanzioni non si applicano al commerciante che vende o pone in vendita

o comunque distribuisce per il consumo i prodotti di cui alla

presente legge in confezioni originali, salvo che il commerciante

stesso sia a conoscenza della violazione o che la confezione

originale presenti segni di alterazione.

7. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non denatura le

fecce di vino, prima che siano estratte dalle cantine, con le

sostanze rivelatrici di cui all'articolo 13, comma 5, e chi impiega

dette sostanze in difformita' dalle modalita' previste nei decreti

ministeriali attuativi e' soggetto alla sanzione amministrativa

pecuniaria da 100 euro a 2.500 euro. La sanzione e' ridotta alla

meta' per quantitativi inferiori a 2 tonnellate.

8. I titolari di cantine o stabilimenti enologici che non

presentano al competente ufficio territoriale dell'ICQRF la

planimetria prevista dall'articolo 9 sono soggetti alla sanzione

amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.500 euro. Se la capacita'

complessiva non denunciata e' inferiore a 300 ettolitri, si applica

la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 500 euro.

9. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le

disposizioni di cui all'articolo 24, commi 5 e 6, lettere a), b) e

c), e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro

a 15.000 euro.

10. Chiunque detiene nelle cantine, negli stabilimenti di

produzione, nei magazzini e nei depositi enologici, nonche' nei

locali comunque comunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso

destinati, prodotti di uso enologico non consentiti dalla presente

legge e chiunque detiene nei contenitori dei reagenti dei laboratori

annessi prodotti chimici non consentiti in difformita' dalle

disposizioni di cui all'articolo 22 e' soggetto, salvo che il fatto

costituisca reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000

euro a 10.000 euro.

11. Salvo che il fatto costituisca reato, nel caso in cui il

proprietario o il conduttore del vigneto di cui all'articolo 7, comma

1, al quale sono stati erogati i contributi di cui all'articolo 7,

comma 3, non realizzi gli interventi indicati nella relativa domanda,

si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo dei

contributi erogati, aumentato di un terzo. Al proprietario o al

conduttore e' altresi' revocato il contributo concesso.

12. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione

amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1.000 euro:

a) chiunque non provvede alle comunicazioni previste

dall'articolo 13, comma 3;

b) chiunque non provvede alla comunicazione prevista

dall'articolo 14, commi 1 e 3;

c) chiunque non provvede alla comunicazione concernente le

fermentazioni prevista dall'articolo 10, comma 3;

d) chiunque non provvede alla comunicazione di cui all'articolo

12, comma 2;

e) chiunque non provvede alle operazioni di denaturazione e alle

annotazioni ai sensi dell'articolo 24, comma 7;

f) chiunque non avvia alle distillerie autorizzate o, ove

previsto, agli usi alternativi le vinacce e le fecce di vino in

violazione delle disposizioni dell'articolo 13, comma 2;

g) chiunque non effettua la comunicazione relativa alla

detenzione di vinacce prevista dall'articolo 13, comma 4, ovvero

effettua tale comunicazione oltre il termine stabilito dal medesimo

comma.

13. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non indica

nell'etichetta dei prodotti vitivinicoli la designazione dell'origine

o indica la designazione dell'origine difformemente da quanto

previsto dall'articolo 55 del regolamento (CE) n. 607/2009 della

Commissione, del 14 luglio 2009, ovvero riporta segni, figure o

illustrazioni in sostituzione della designazione dell'origine o che

possono evocare un'origine geografica diversa da quella indicata, e'

soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una

somma da euro 3.000 a euro 18.000.

Capo II   
  
 VIOLAZIONI IN MATERIA DI ETICHETTATURA E PRESENTAZIONE

Art. 74

Violazioni in materia di designazione e di presentazione

1. Fatte salve le norme sulla protezione dei vini a DO e IG e sulle

relative menzioni di cui ai commi 2, 3 e 4, chiunque detiene o vende

prodotti in violazione delle disposizioni previste dalla parte II,

titolo II, capo I, sezione 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013,

dalle relative norme di applicazione dell'Unione europea, dalla

presente legge e dai decreti ministeriali attuativi in materia di

designazione, denominazione e presentazione dei prodotti

vitivinicoli, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da

250 euro a 5.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce, vende,

pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini a DO o IG

che non rispettano i requisiti previsti dai rispettivi disciplinari

di produzione e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da

2.000 euro a 20.000 euro. Se il quantitativo di prodotto oggetto di

irregolarita' e' superiore a 100 ettolitri, l'importo della predetta

sanzione amministrativa pecuniaria e' raddoppiato e comporta anche la

pubblicazione, a spese del trasgressore, del provvedimento

sanzionatorio in due giornali tra i piu' diffusi nella regione, dei

quali uno quotidiano e uno tecnico. Qualora la mancata rispondenza al

disciplinare si riferisca a lievi differenze, risultanti

dall'analisi, non superiori a 0,5 per cento in volume per il titolo

alcolometrico, a 0,5 grammi per litro (g/l) per l'acidita' totale e a

1 g/l per l'estratto non riduttore, e' applicata la sanzione

amministrativa pecuniaria da 500 euro a 4.500 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nella

designazione e presentazione dei vini a DOP e IGP usurpa, imita o

evoca una denominazione protetta, o il segno distintivo o il marchio,

anche se l'origine vera del prodotto e' indicata, o se la

denominazione protetta e' una traduzione non consentita o e'

accompagnata da espressioni quali gusto, uso, sistema, genere, tipo,

metodo o simili, ovvero impiega accrescitivi, diminutivi o altre

deformazioni delle denominazioni stesse o comunque fa uso di

indicazioni illustrative o segni suscettibili di trarre in inganno

l'acquirente, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da

2.000 euro a 13.000 euro. In caso di inosservanza delle modalita' di

indicazione previste dal disciplinare e dall'articolo 27, comma 3, si

applica la sanzione da 500 euro a 4.500 euro. In caso di errori

formali di etichettatura per difformita' di posizione, di dimensione,

per aggiunta di menzioni o specificazioni che non arrecano confusione

o inganno al consumatore e non ledono l'immagine della denominazione,

l'autorita' competente puo' applicare la sanzione amministrativa

pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro.

4. Le sanzioni di cui al comma 3 si applicano anche quando le

suddette parole o le denominazioni alterate ovvero usurpative o

comunque mendaci sono poste sugli involucri, sugli imballaggi e sui

documenti ufficiali e commerciali.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza sulla

confezione o sull'imballaggio, nella pubblicita', nell'informazione

ai consumatori o sui documenti relativi ai vini a DOP e IGP

indicazioni non consentite, false o ingannevoli relative alla

provenienza, alle menzioni geografiche aggiuntive, alle menzioni

tradizionali protette, alle sottozone, al vitigno, all'annata e alle

altre caratteristiche definite nei disciplinari e' soggetto alla

sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro. La

stessa sanzione si applica a chi utilizza contenitori non conformi a

quanto prescritto nei disciplinari di produzione o impiega

contenitori che possono indurre in errore sull'origine nonche' a chi

menziona nell'etichettatura medaglie o riconoscimenti di concorsi

enologici per partite di prodotti vinicoli che non ne hanno i

requisiti. In caso di errori formali di informazione al consumatore

per difformita' di posizione, di dimensione, per aggiunta di menzioni

o specificazioni che non arrecano confusione o inganno al consumatore

e non ledono l'immagine della denominazione si applica la sanzione

amministrativa pecuniaria da 100 euro a 500 euro. Tale sanzione non

si applica se l'indicazione corrisponde al nome di una DOP o IGP piu'

grande che e' alla base della denominazione di origine in questione,

costituisce un'informazione veritiera ed e' nettamente separata dalle

indicazioni obbligatorie nell'ambito descrittivo della storia del

vino, della provenienza delle uve e delle condizioni tecniche di

elaborazione.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le

disposizioni relative alla produzione e alla commercializzazione dei

vini a IGP ovvero DOP designati con la qualificazione «novello» e'

soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 150

euro per ettolitro o frazione di ettolitro; la sanzione non puo', in

ogni caso, essere inferiore a 250 euro.

7. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque contraffa' o

altera i contrassegni di cui all'articolo 48, commi 6 e 7, o

acquista, detiene o cede ad altri ovvero usa contrassegni alterati o

contraffatti e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da

30.000 euro a 100.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato e

salvo quanto previsto al comma 8, chiunque contraffa' o altera i

codici di identificazione alternativi ai contrassegni, previsti

dall'articolo 48, comma 8, o acquista, detiene o cede ad altri ovvero

usa i predetti codici alterati o contraffatti e' soggetto alla

sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 100.000 euro.

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza su piu'

recipienti il medesimo codice di identificazione di cui all'articolo

48, comma 8, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da

30.000 euro a 100.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato,

chiunque utilizza i codici di identificazione di cui all'articolo 48,

comma 8, rilasciati da un soggetto non autorizzato e' soggetto alla

sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 100.000 euro.

8. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette al

consumo vini a denominazione protetta non apponendo sui recipienti i

prescritti contrassegni o in alternativa il numero di lotto, di cui

all'articolo 48, commi 6 e 7, ove previsti, e' soggetto alla sanzione

amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. La medesima

sanzione si applica qualora i contrassegni non siano stati apposti

con le modalita' previste dalla presente legge. Qualora la violazione

riguardi l'omessa apposizione di marchi o codici di identificazione

previsti dalle norme emanate per l'utilizzo del sistema di controllo

e di tracciabilita' con mezzi informatici di cui all'articolo 48,

comma 8, secondo periodo, si applica la sanzione amministrativa

pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. Qualora il trasgressore sia

in grado di comprovare, mediante opportuna documentazione

giustificativa, che l'irregolarita' riguarda un numero pari o

inferiore a 50 confezioni per ciascun lotto, l'autorita' competente

puo' disporre la riduzione della sanzione a 1.000 euro.

9. Salvo che il fatto costituisca reato e salva l'applicazione

dell'articolo 44, commi 3, 4 e 5, chiunque adotta DO o IG come ditta,

ragione o denominazione sociale, ovvero le utilizza in associazione

ai termini «cantina», «fattoria» e simili, e' soggetto alla sanzione

amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al

commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per

il consumo vini a DOP o a IGP in confezioni originali, salvo che il

commerciante non abbia determinato la violazione o vi abbia concorso.

11. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque

nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicita' di un

prodotto trasformato utilizza il riferimento a una DOP ovvero a

un'IGP in prodotti composti, elaborati o trasformati a partire dal

relativo vino a DOP o IGP, senza l'autorizzazione del relativo

Consorzio di tutela riconosciuto ovvero, in caso di mancanza del

consorzio, dell'autorizzazione del Ministero, e' soggetto alla

sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 20.000 euro.

12. Alle violazioni sulla designazione e presentazione dei prodotti

vitivinicoli disciplinati dalla presente legge, anche quando previste

da altre norme orizzontali dell'Unione europea e nazionali, si

applicano esclusivamente le sanzioni previste nel presente capo.

13. Qualora la violazione sulla designazione e presentazione dei

prodotti vitivinicoli sia relativa a indicazioni obbligatorie non

riferite alla DOP o all'IGP e riguardi esclusivamente la forma e le

dimensioni del carattere, l'autorita' competente applica la sanzione

amministrativa pecuniaria da 500 euro a 4.500 euro.

14. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pone in vendita,

in contenitori di cui all'articolo 47, vini diversi da quelli per i

quali tali contenitori sono riservati e' soggetto alla sanzione

amministrativa pecuniaria da 150 euro a 1.500 euro.

15. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pone in vendita

bevande diverse da quelle indicate dall'articolo 43, comma 2,

utilizzando nell'etichettatura, designazione, presentazione e

pubblicita' della bevanda denominazioni o raffigurazioni che comunque

richiamano la vite, l'uva, il mosto o il vino e' soggetto alla

sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro.

16. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 44, l'uso della DO

nella ragione o nella denominazione sociale di un'organizzazione

diversa dal Consorzio di tutela incaricato con decreto del Ministro

e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 euro e

con la sanzione accessoria dell'inibizione all'uso della ragione o

della denominazione sociale.

Art. 75

Violazioni in materia di concorsi enologici

1. Chiunque organizza concorsi enologici relativi a vini a DOP e

IGP, nonche' a vini spumanti di qualita', senza essere in possesso

dell'autorizzazione ministeriale prescritta dal comma 1 dell'articolo

42 e dalle successive disposizioni applicative e' soggetto alla

sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2.000 euro.

Capo III   
  
 SANZIONI PER VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA PRODUZIONE E SULLA  
 COMMERCIALIZZAZIONE DEGLI ACETI

Art. 76

Sanzioni per violazione delle disposizioni sulla produzione e sulla

commercializzazione degli aceti

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza la

denominazione «aceto di ...» per prodotti che non abbiano le

caratteristiche previste dall'articolo 49, commi 1 e 2, e' soggetto

alla sanzione amministrativa pecuniaria da 75 euro a 100 euro per

quintale o frazione di quintale di prodotto riconosciuto irregolare;

la sanzione non puo', in ogni caso, essere inferiore a 250 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione

amministrativa pecuniaria da 75 euro a 100 euro per quintale o

frazione di quintale di prodotto riconosciuto irregolare, e comunque

non inferiore a 250 euro, chiunque produce, detiene, trasporta o fa

trasportare o pone in commercio aceti che:

a) all'esame organolettico, chimico o microscopico, risultano

alterati o comunque inidonei al consumo umano diretto o indiretto,

ovvero

b) contengono aggiunte di alcol etilico, acido acetico sintetico

o liquidi acetici comunque derivanti da procedimenti di distillazione

di sostanze coloranti o da acidi minerali, fatta eccezione per gli

aceti provenienti da alcol etilico denaturato ai sensi del

regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 9 luglio

1996, n. 524, limitatamente alla presenza di acido acetico glaciale

aggiunto, unicamente fino al valore per lo stesso previsto per la

denaturazione.

3. Chiunque detiene, negli stabilimenti di elaborazione degli aceti

e nei locali annessi e comunicanti, prodotti vinosi alterati per

agrodolce o per girato o per fermentazione putrida e' soggetto alla

sanzione amministrativa pecuniaria da 75 euro a 100 euro per quintale

o frazione di quintale di prodotto riconosciuto irregolare; la

sanzione non puo', in ogni caso, essere inferiore a 250 euro.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione

amministrativa pecuniaria da 600 euro a 3.000 euro:

a) chiunque utilizza la denominazione di «aceto di vino» per

prodotti ottenuti mediante l'acetificazione di vini che hanno un

contenuto in acido acetico superiore a quello previsto dall'articolo

49, comma 4;

b) chiunque detiene, produce e imbottiglia negli acetifici e nei

depositi di aceto prodotti diversi da quelli previsti ai sensi

dell'articolo 50, comma 2;

c) chiunque nella preparazione e nella conservazione degli aceti

ricorre a pratiche e trattamenti enologici diversi da quelli

consentiti ai sensi dell'articolo 52;

d) chiunque aggiunge all'aceto sostanze aromatizzanti in

violazione di quanto previsto dall'articolo 53 e chiunque viola nella

composizione e nelle modalita' di preparazione degli aceti

aromatizzati le prescrizioni stabilite ai sensi del medesimo

articolo;

e) chiunque utilizza la denominazione di «aceto di ...

aromatizzato» per prodotti che non possiedono le caratteristiche

previste ai sensi dell'articolo 53, comma 2.

5. Chiunque non effettua la comunicazione prevista ai sensi

dell'articolo 50 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria

da 600 euro a 3.000 euro. Se la capacita' complessiva non denunciata

e' inferiore a 300 ettolitri, si applica la sanzione amministrativa

pecuniaria da 100 euro a 1.000 euro.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione

amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 20.000 euro:

a) chiunque detiene negli stabilimenti e nei locali di cui

all'articolo 51, comma 3, acido acetico, nonche' ogni altra sostanza

atta a sofisticare gli aceti, salvo quanto previsto ai sensi del

comma 7 del medesimo articolo;

b) chiunque effettua la distillazione dell'aceto;

c) chiunque trasporta o fa trasportare, detiene per la vendita,

mette in commercio o comunque utilizza per uso alimentare diretto o

indiretto alcol etilico sintetico nonche' prodotti contenenti acido

acetico non derivante da fermentazione acetica.

7. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro

a 2.500 euro chiunque viola le disposizioni dell'articolo 49, commi 1

e 2, e dei decreti ministeriali attuativi.

8. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza le

denominazioni di origine e le indicazioni geografiche di cui

all'articolo 26 nella designazione di un aceto di vino che non

possiede le caratteristiche previste dall'articolo 56, comma 1, e'

soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 75 euro per ogni

quintale o frazione di quintale di prodotto riconosciuto irregolare.

La sanzione non puo', in ogni caso, essere inferiore a 500 euro.

9. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque trasporta o fa

trasportare al di fuori degli stabilimenti di produzione i prodotti

di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, destinati alla distillazione o

alla distruzione senza avere provveduto alla denaturazione prescritta

dal decreto di cui al medesimo articolo 13, comma 5, e' soggetto alla

sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 5.000 euro.

10. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende, trasporta

o fa trasportare i sidri, i mosti e gli altri prodotti di cui

all'articolo 57 in violazione delle disposizioni previste dal

medesimo articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria

da 1.500 euro a 3.000 euro.

Capo IV   
  
 VIOLAZIONI IN MATERIA DI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E CONTROLLI

Art. 77

Impedimenti all'attivita' degli agenti preposti alla vigilanza

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque in violazione

dell'articolo 67 ritarda, ostacola o impedisce il libero accesso

degli agenti preposti alla vigilanza oppure non esibisce la

documentazione ufficiale e i registri previsti dalla vigente

normativa dell'Unione europea e nazionale nel settore vitivinicolo o

impedisce il prelevamento di campioni e' soggetto alla sanzione

amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.

Art. 78

Violazioni in materia di dichiarazioni, documenti e registri

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, pur essendovi

tenuto, non effettua le dichiarazioni di raccolta, di produzione e di

giacenza di prodotti vitivinicoli previste, ovvero le effettua in

maniera difforme, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria

da 300 euro a 3.000 euro, aumentata nel minimo a 500 euro se la

dichiarazione comprende anche prodotti atti a dare DOP o IGP. Si

applica la sanzione da 50 euro a 300 euro a chiunque presenti una

dichiarazione contenente errori o indicazioni inesatte non essenziali

ai fini della quantificazione e qualificazione del prodotto o del

conseguimento degli aiuti dell'Unione europea, nonche' nel caso di

dichiarazioni riferite a superfici non superiori a 0,50 ettari e

comunque per produzioni inferiori a 100 ettolitri o a 10 tonnellate.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, essendo tenuto

alla presentazione della dichiarazione di vendemmia e di produzione

vitivinicola, dichiari un quantitativo maggiore di quello

effettivamente prodotto e' soggetto alla sanzione amministrativa

pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro. Se il quantitativo di

prodotto oggetto di irregolarita' e' superiore a 10 tonnellate ovvero

a 100 ettolitri, l'importo della predetta sanzione amministrativa

pecuniaria e' raddoppiato.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, essendo tenuto

alla presentazione della dichiarazione di giacenza, di vendemmia e di

produzione vitivinicola, presenta la stessa in ritardo e' soggetto

alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro. Se il

ritardo nella presentazione delle dichiarazioni suddette non supera

trenta giorni lavorativi, la sanzione e' ridotta a 300 euro; e'

aumentata a 500 euro se comprende anche vini a DOP e IGP.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola gli

obblighi relativi ai documenti di accompagnamento, alla tenuta dei

registri e alla documentazione prevista come ufficiale dalla vigente

normativa e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500

euro a 15.000 euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria

da 150 euro a 4.000 euro nel caso di indicazioni non essenziali ai

fini dell'identificazione dei soggetti interessati, della quantita' e

qualita' del prodotto o nel caso in cui il quantitativo di prodotto,

oggetto di irregolarita', sia inferiore a 100 ettolitri o a 10

tonnellate o, per i prodotti confezionati, a 10 ettolitri.

Art. 79

Piano dei controlli

1. Il soggetto a carico del quale l'organismo di controllo

autorizzato accerta una non conformita' classificata grave nel piano

dei controlli di una denominazione protetta, approvato con il

corrispondente provvedimento autorizzatorio, in assenza di ricorso

avverso detto accertamento o a seguito di decisione definitiva di

rigetto del ricorso, ove presentato, e' soggetto alla sanzione

amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 13.000 euro. La sanzione e'

ridotta alla meta' qualora le non conformita' gravi si riferiscano a

superfici o quantita' di prodotti o materie prime e le differenze

riscontrate rientrino all'interno di una soglia di tolleranza

dell'1,5 per cento e comunque non siano superiori a 10 ettolitri di

vino, 15 quintali di uva o 1.000 metri quadrati di vigneti per

tipologia di prodotto.

2. La sanzione di cui al comma 1 non si applica quando per la

fattispecie e' gia' prevista sanzione ai sensi di altra norma

contenuta nel presente titolo.

3. Il soggetto immesso nel sistema di controllo che non assolve, in

modo totale o parziale, agli obblighi pecuniari relativi allo

svolgimento dell'attivita' di controllo per la denominazione protetta

rivendicata dal soggetto stesso e che, a richiesta dell'ufficio

territoriale dell'ICQRF, non esibisce idonea documentazione

attestante l'avvenuto pagamento di quanto dovuto e' soggetto alla

sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo non corrisposto.

Il soggetto inadempiente, oltre al pagamento della sanzione

amministrativa pecuniaria prevista, deve versare le somme dovute,

comprensive degli interessi legali, direttamente al creditore.

4. Per l'illecito previsto al comma 3, oltre alla sanzione

amministrativa pecuniaria si applica la sanzione accessoria della

sospensione dal diritto di utilizzare la denominazione protetta fino

alla rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione.

5. Il soggetto che pone in essere un comportamento diretto a non

consentire l'effettuazione dell'attivita' di controllo ovvero a

intralciare o a ostacolare l'attivita' di verifica da parte del

personale dell'organismo di controllo, qualora non ottemperi, entro

quindici giorni, alla specifica intimazione ad adempiere formulata

dall'ufficio territoriale, e' soggetto alla sanzione amministrativa

pecuniaria pari a 1.000 euro.

Art. 80

Inadempienze dell'organismo di controllo

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 64, commi 5 e 8,

al soggetto che, rivestendo funzioni di rappresentanza, di

amministrazione o di direzione dell'organismo di controllo

autorizzato o di una sua unita' organizzativa dotata di autonomia

funzionale, non adempie alle prescrizioni o agli obblighi impartiti a

carico dell'organismo medesimo dalle competenti autorita' pubbliche,

comprensivi delle disposizioni del piano di controllo e del relativo

tariffario concernenti una denominazione protetta, si applica, in

solido con la struttura di controllo stessa, la sanzione

amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 30.000 euro.

2. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche in caso di

svolgimento, da parte dell'organismo di controllo, di attivita'

incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio,

non ottemperando, entro il termine di quindici giorni, alla specifica

intimazione ad adempiere da parte del Ministero.

3. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 64, commi 5 e 8,

i soggetti indicati al comma 1 del medesimo articolo 64 che

discriminano tra i soggetti da immettere o tra quelli immessi nel

sistema di controllo della DO o IG controllata, ovvero ostacolano

l'esercizio del diritto a tale accesso, sono sottoposti, in solido

con l'organismo di controllo, alla sanzione amministrativa pecuniaria

da 5.000 euro a 50.000 euro.

Art. 81

Tutela dei consorzi incaricati dei controlli

1. I soggetti privati non immessi nel sistema di controllo di una

denominazione protetta che svolgono attivita' rientranti tra quelle

specificamente attribuibili al Consorzio di tutela incaricato, senza

il preventivo consenso del Consorzio di tutela medesimo, ovvero del

Ministero in mancanza di Consorzio di tutela incaricato, sono

sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 euro.

2. Il soggetto inserito nel sistema di controllo di una

denominazione di origine o indicazione geografica, che non assolve,

in modo totale o parziale, nei confronti del Consorzio di tutela

incaricato, agli obblighi di cui all'articolo 41, commi 7 e 8, e'

sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo

non corrisposto; il soggetto inadempiente, oltre al pagamento della

sanzione amministrativa pecuniaria prevista, deve versare le somme

dovute, comprensive degli interessi legali, direttamente al

creditore.

3. Per l'illecito previsto al comma 2, oltre alla sanzione

amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione accessoria della

sospensione dal diritto di utilizzare la denominazione protetta fino

alla rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione.

Art. 82

Inadempienze dei consorzi di tutela

1. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo l'obbligo di

risarcimento del danno in favore dei soggetti interessati, al

Consorzio di tutela autorizzato che non adempie alle prescrizioni o

agli obblighi derivanti dal decreto di riconoscimento o a eventuali

successive disposizioni impartite dal Ministero, ovvero svolge

attivita' che risultano incompatibili con il mantenimento del

provvedimento di riconoscimento, qualora non ottemperi, entro il

termine di quindici giorni, alla specifica intimazione ad adempiere,

e fatta salva la facolta' del Ministero di procedere alla sospensione

o alla revoca del provvedimento stesso, si applica la sanzione

amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo l'obbligo di

risarcimento del danno, e' soggetto alla sanzione amministrativa

pecuniaria da 6.000 euro a 60.000 euro il consorzio che,

nell'esercizio delle sue attivita', pone in essere comportamenti che

hanno l'effetto di:

a) discriminare tra i soggetti associati appartenenti a uno

stesso segmento della filiera ovvero appartenenti a segmenti diversi,

quando la diversita' di trattamento non e' contemplata dallo statuto

del consorzio stesso;

b) porre ostacoli all'esercizio del diritto all'accesso al

consorzio.

Capo V   
  
 DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 83

Competenza all'irrogazione delle sanzioni

1. La competenza a irrogare le sanzioni amministrative previste

dalla presente legge e' attribuita all'ICQRF e, per quanto riguarda

l'articolo 69, commi da 1 a 6 e comma 8, alle regioni.

2. Il pagamento delle somme dovute per le sanzioni previste dalla

presente legge e' effettuato presso le competenti tesorerie dello

Stato su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del

bilancio dello Stato. Il versamento delle somme dovute per sanzioni a

favore delle regioni e delle province autonome e' effettuato presso

il tesoriere regionale o provinciale.

3. Al fine del miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle

attivita' di vigilanza e di controllo sui prodotti a denominazione

protetta, i proventi del pagamento delle sanzioni amministrative

pecuniarie di cui agli articoli 69, comma 7, 74, 75, 78, commi 1 e 3,

79, 80, 81 e 82 sono riassegnati ad apposito capitolo di spesa

dell'ICQRF.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 84

Chiusura degli stabilimenti

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8 del decreto

legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, in caso di reiterata

violazione, nel quinquennio antecedente, delle disposizioni degli

articoli 70, comma 3, 71, commi 1 e 2, 72, commi 1 e 3, e 73, comma

10, il prefetto, su proposta del competente ufficio territoriale

dell'ICQRF e dopo avere sentito gli interessati, puo' disporre la

chiusura temporanea degli stabilimenti e degli esercizi per un

periodo di tempo compreso tra uno e diciotto mesi.

Art. 85

Ravvedimento operoso

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli

73, comma 12, lettere a), b), c), d) e g), 76, comma 5, e 78,

sempreche' non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre

attivita' amministrative da parte dell'organo di controllo delle

quali l'autore della violazione o gli altri soggetti solidalmente

obbligati al pagamento della sanzione abbiano avuto formale

conoscenza, oppure non sia gia' stato redatto processo verbale di

constatazione o di accertamento d'irregolarita', sono ridotte:

a) a un quinto della sanzione prevista in misura fissa e a un

quinto del minimo, ma comunque in misura non inferiore a 50 euro, nei

casi in cui essa e' compresa fra un minimo e un massimo;

b) a un sesto del minimo, ma comunque in misura non inferiore a

50 euro, se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni

avviene entro un anno dall'omissione o dall'errore;

c) a un ottavo del minimo, ma comunque in misura non inferiore a

50 euro, di quella prevista dall'articolo 76, comma 3, se la

dichiarazione di giacenza, di vendemmia e di produzione vitivinicola

sono state presentate con ritardo non superiore a trenta giorni.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito entro

il primo giorno lavorativo successivo alla regolarizzazione

dell'errore o dell'omissione e comunicato entro tre giorni

lavorativi, mediante PEC, ovvero mediante altri sistemi legalmente

riconosciuti, all'ufficio territoriale dell'ICQRF competente per il

luogo in cui e' avvenuta l'irregolarita'.

Art. 86

Costituzione delle associazioni come parte civile

1. Le associazioni dei produttori, le organizzazioni professionali

agricole e le altre organizzazioni delle imprese della filiera, i

consorzi di tutela di cui all'articolo 41, le associazioni dei

consumatori, le regioni e gli enti locali possono costituirsi parte

civile, indipendentemente dalle prove di danno immediato e diretto,

nei procedimenti penali per violazioni delle disposizioni della

presente legge.

Art. 87

Modifiche alla legge 27 luglio 1999, n. 268, relativa alla disciplina

delle «strade del vino»

1. All'articolo 1 della legge 27 luglio 1999, n. 268, dopo il comma

3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. La somministrazione delle produzioni agroalimentari

tradizionali e delle produzioni designate con denominazione di

origine protetta (DOP) o indicazione geografica protetta (IGP) delle

regioni cui appartengono le "strade del vino", non preparate o

cucinate contestualmente alla somministrazione del vino, puo' essere

esercitata dalle aziende agricole vitivinicole che insistono lungo le

"strade del vino" di cui alla presente legge, previa presentazione al

comune di competenza della segnalazione certificata di inizio

attivita' (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto

1990, n. 241, fermo restando, in particolare, il rispetto dei

requisiti igienico-sanitari relativi alla somministrazione delle

produzioni alimentari e conformemente alle normative regionali.

3-ter. La somministrazione delle produzioni agroalimentari

tradizionali e delle produzioni a DOP o IGP di cui al comma 3-bis

deve comunque rimanere secondaria rispetto all'attivita' prevalente e

caratterizzante le aziende agricole vitivinicole aderenti alle

"strade del vino".

3-quater. Alla somministrazione delle produzioni agroalimentari

tradizionali e delle produzioni a DOP o IGP di cui al comma 3-bis non

si applicano le norme sull'insediamento e sull'attivita' dei pubblici

esercizi di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287».

Titolo VIII   
  
 NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 88

Norme transitorie

1. Le istanze, le dichiarazioni e le comunicazioni comunque

denominate, da presentare alla pubblica amministrazione, di cui alla

presente legge, comprese quelle previste nei relativi decreti

attuativi, sono presentate in forma scritta e debitamente compilate

in modo esatto, completo e leggibile.

2. Sono sempre indicati, salvo ove altrimenti specificato:

a) le generalita', compreso il codice fiscale, del soggetto che

effettua la presentazione e la sua sottoscrizione, sia quale titolare

dell'impresa individuale, sia quale responsabile legale della persona

giuridica, sia quale persona appositamente delegata a tale funzione

nell'ambito dell'organizzazione aziendale;

b) il nome o la denominazione sociale, la sede, il codice fiscale

e, se diversa, la partita IVA dell'impresa individuale o della

societa' in nome della quale e' effettuata la presentazione.

3. Fino alla realizzazione delle specifiche funzionalita'

nell'ambito dei servizi del SIAN, le istanze, le dichiarazioni e le

comunicazioni possono essere presentate tramite consegna a mano,

telegramma, telefax, lettera raccomandata con avviso di ricevimento o

PEC. Nel caso della consegna a mano, la presentazione delle istanze,

dichiarazioni o comunicazioni avviene in duplice copia, una delle

quali e' restituita all'interessato munita del timbro di accettazione

dell'ufficio territoriale ricevente.

4. Ai fini del rispetto degli specifici termini previsti per la

presentazione delle istanze, delle dichiarazioni e delle

comunicazioni fanno fede, se consegnate a mano, a mezzo dei servizi

postali o tramite telefax, la data e l'ora di ricezione presso

l'ufficio destinatario, mentre se inviate tramite PEC fanno fede la

data e l'ora indicate nella ricevuta di avvenuta consegna nella

casella di posta elettronica certificata dell'ufficio destinatario.

5. Le disposizioni di cui agli articoli 25, e 49, comma 2, al fine

di consentire l'adeguamento delle condizioni produttive, si applicano

decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge.

6. I prodotti immessi sul mercato o etichettati prima del 31

dicembre 2017, che non soddisfino i requisiti prescritti dalla

presente legge, ma che siano conformi alle disposizioni

precedentemente applicabili, possono essere commercializzati fino

all'esaurimento delle scorte.

Art. 89

Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le

province autonome

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni

a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano

compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e delle

relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge

costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 90

Termini per l'adozione dei decreti applicativi e relative

disposizioni transitorie

1. I decreti ministeriali applicativi della presente legge sono

adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente

legge o dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti

regolamenti delegati o di esecuzione della Commissione europea dei

regolamenti (UE) n. 1306/2013 e n. 1308/2013.

2. I decreti di cui al comma 1 sono pubblicati a cura del Ministero

nel proprio sito internet istituzionale in un'apposita sezione

dedicata alla presente legge.

3. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 1, continuano ad

applicarsi le disposizioni contenute nei decreti ministeriali

attuativi della preesistente normativa nazionale e dell'Unione

europea per le materie disciplinate dalla presente legge e dalla

normativa dell'Unione europea che non siano con queste in contrasto.

Art. 91

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono

abrogati:

a) il decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260;

b) la legge 20 febbraio 2006, n. 82, ad eccezione delle

disposizioni di cui all'articolo 11 e all'articolo 16, comma 3, che

restano in vigore per i dodici mesi successivi alla data di entrata

in vigore della presente legge;

c) il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

d) il comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno

2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto

2014, n. 116.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 12 dicembre 2016

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

..